SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 ottobre 1990, n. 292.

Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura dell'Ente

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Statuto dell'Ente

1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia ovvero vi possa partecipare.

2. Lo statuto dell'ENIT è adottato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi.

Art. 3.

Funzioni

1. L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'ENIT persegue le finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217. In particolare l'Ente:

a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Art. 4.
Attività

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 l'ENIT:

a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

b) partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonché allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Art. 5.
Uffici all'estero

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree gografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero.

2. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:

a) articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonché dalla produttività dell'ufficio stesso;

b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;

c) assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale.

3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non può essere superiore a tre unità.

4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'Ente.

5. L'assegnazione di personale dirigente all'estero è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio;

b) perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneità per l'assegnazione stessa.

6. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero è considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'ufficio.

Art. 6.
Rapporti con le regioni

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ENIT per la promozione, nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonché per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore turistico.

2. Per la promozione turistica nei Paesi della Comunità economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 7.
Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione

1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.

3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati.

4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.

5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato.

Art. 8.

Organi

1. Sono organi dell'ENIT:

a) l'assemblea;

b) il presidente;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori.

Art. 9.

Assemblea

1. L'assemblea dell'ENIT è composta:

a) dal presidente dell'Ente;

b) dal presidente, o dall'assessore al turismo, di ciascuna delle regioni a statuto ordinario o speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei beni culturali e ambientali e del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto;

e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno tre in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo;

f) da otto rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobile club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

g) da un rappresentate del personale dell'Ente.

2. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere *d), e), f)* e *g)* del comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio e quelli già nominati.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, allorché sia presente almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 10.

Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea:

a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;

b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;

c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

d) designa nove componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vicèpresidente;

e) delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'articolo 7;

f) delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro e approvati, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento dei servizi di cui al comma 1, lettera *f)*, è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico per il personale di cui al comma 1, lettera *f)*, è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere *b), c), e)* ed *f)* del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario *ad acta* affinché provveda.

Art. 11.

Il presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 12, comma 3, lettere *g)* ed *i)*. I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

Art. 12.

Composizione e competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri dieci componenti, di cui nove designati dall'assemblea e uno in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Il vicepresidente, i nove componenti del consiglio di amministrazione designati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, nonché il rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

d) predispone il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;

e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

f) predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;

g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;

h) nomina il direttore generale;

i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'Ente;

l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo.

4. Le delibere di cui alla lettera *e)* del comma 3 sono trasmesse al Ministro del turismo e dello spettacolo che le approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 13.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'Ente ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'Ente denunci a consuntivo un disavanzo.

3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 14.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro, che lo presiede;

b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

2. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

3. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

5. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro del turismo e dello spettacolo, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.

Art. 15.

Emolumenti per i componenti degli organi collegiali

1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'ENIT spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 16.

Esecutività delle deliberazioni

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

Art. 17.

Direttore generale

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ENIT, ed è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

Art. 18.

Esercizio finanziario e finanziamento dell'ENIT

1. L'esercizio finanziario dell'ENIT inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;

d) entrate diverse.

3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 19.

Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo

1. L'ENIT è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. I contratti posti in essere dall'Ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato.

4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale.

Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 20.

Disposizioni riguardanti il personale

1. Al personale dell'ENIT si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, punto n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il più favorevole trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

5. L'assegnazione all'estero del personale dell'Ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarità dell'ufficio, non può eccedere i cinque anni ed è rinnovabile anno per anno fino ad un massimo di cinque anni con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non può comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia.

6. L'accesso ai ruoli dell'Ente avviene esclusivamente per concorso per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le prove di esame prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 14 novembre 1981, n. 648.

Art. 22.

Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983

1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 120 miliardi da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della medesima legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 24.

Disposizione transitoria

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ENIT, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal medesimo o da un suo rappresentante.

Art. 25.

Abrogazione della legge 14 novembre 1981, n. 648

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 4 e 57 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:

«Art. 4 *(Competenze dello Stato)*. — Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975».

«Art. 57 *(Ente nazionale italiano per il turismo)*. — Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero.

Fino a quando l'ENIT non sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, è integrato di quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un rappresentante designato dall'UNCEM. Alla scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all'art. 5, lettere *d), e)* ed *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 278/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere) è il seguente:

«Art. 5. — Restano riservati allo Stato:

1) i rapporti internazionali nelle materie di cui al precedente art. 1;

2) l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici turistici di frontiera;

3) la promozione all'estero a favore del turismo nazionale, che viene esercitata dallo Stato per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), esclusa l'attività promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzare nel territorio delle due province, le quali a tal fine possono avvalersi dell'Ente nazionale italiano per il turismo».

— Il testo degli articoli 4 e 9 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) è il seguente:

«Art. 4 *(Organizzazione turistica regionale)*. — Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di "aziende di promozione turistica" (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.

Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.

Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.

L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle «pro-loco» sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni».

«Art. 9 *(Agenzie di viaggio e turismo)*. — Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'art. 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Nota all'art. 6:

— Per l'art. 57 del citato D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 14:

— L'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, e successive modificazioni e integrazioni, è così formulato:

«Art. 58 *(Presupposti e procedimento)*. — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) è il seguente:

«Art. 11. — Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

(omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

Note all'art. 19:

— Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile (fino all'art. 2435) riguardano il bilancio delle società per azioni.

— Il D.P.R. n. 696/1979 reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 259/1958 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) è il seguente:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

Note all'art. 20:

— La legge n. 93/1983 reca: «Legge-quadro sul pubblico impiego».

— La legge n. 26/1980 reca: «Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero».

— Il testo dell'art. 1, punto n. 2, del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è il seguente:

«Art. 1 *(Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva)*. — I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

(omissis);

2) comparto del personale degli enti pubblici non economici».

— Il D.P.R. n. 509/1979 reca: «Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70».

Nota all'art. 21:

— La legge n. 648/1981 recava: «Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo».

Nota all'art. 22:

— Il testo degli articoli 13 e 14 della citata legge n. 217/1983 è il seguente:

«Art. 13 *(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)*. — Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 14.

Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.

Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Art. 14 *(Ripartizione dei fondi)*. — Il 70% delle risorse di cui al precedente art. 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.

Il rimanente 30% è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le procedure previste dall'art. 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.

I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.

Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei «fondi per lo sviluppo delle attività turistiche» o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali».

Nota all'art. 25:

— Per la citata legge n. 648/1981 vedi precedente nota all'art. 21.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 387):

Presentato dal sen. FONTANA Elio ed altri il 5 agosto 1987.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 22 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1987; 28 aprile 1988; 10 novembre 1988; 1° febbraio 1989; 5 aprile 1989; 9 maggio 1989; 31 gennaio 1990; 13, 15 febbraio 1990; 15, 28 marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 30 marzo 1990.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 3 aprile 1990 e approvato il 5 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4768):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 15 maggio 1990, con pareri delle commissioni I, III, V e XI.

Esaminato dalla X commissione il 6, 13 giugno 1990; 11 luglio 1990 e approvato il 27 luglio 1990, in un testo unificato con atto n. 1370 (CAPRILI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 387/B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 13 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 27 settembre 1990.

90G0347

DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 1990, n. 293.

Nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 242, 243 e 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Visto il conforme parere reso in data 9 ottobre 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1990, n. 77, è così ulteriormente modificato:

a) al comma 2, le parole «entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1990»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera *a)* del codice, alla data del 31 dicembre 1991, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istrutture pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.»;

c) al comma 4, le parole «se alla scadenza del termine di dodici mesi previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «se alla data del 31 dicembre 1990».

Art. 2.

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 243 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole «delle indagini preliminari.» è eliminato il punto e sono aggiunte le seguenti: «; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.».

Art. 3.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1990, n. 77, è così sostituito:

«1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il nuovo testo degli articoli 242, 243 e 244 del D.Lgs. n. 271/1989 si vedano rispettivamente, le note agli articoli 1, 2 e 3.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 242 del D.Lgs. n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 242 *(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti).* — 1. La disposizione dell'art. 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, *se entro il 31 dicembre 1990* non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art. 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. *Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera* a) *del codice, alla data del 31 dicembre 1991, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dall'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.*

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, *se alla data del 31 dicembre 1990* l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo».

Nota all'art. 2.

— Il testo vigente dell'art. 243 del citato D.Lgs. n. 271/1989, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 243 *(Revoca delle sentenze di proscioglimento).* — 1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'articolo 242, comma 1, possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.

2. In caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari; *tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice*».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 244 del citato D.Lgs. n. 271/1989, già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 77/1990, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 244. — 1. *Le disposizioni dell'articolo 243, comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni:*

a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice;

c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa.

2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il Ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero».

90G0350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990.

Modificazione alla denominazione di origine controllata «Tocai di S. Martino della Battaglia» e approvazione del nuovo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Tocai di S. Martino della Battaglia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della designazione della denominazione di origine sopra citata e del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1989;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione di origine controllata del vino «Tocai di S. Martino della Battaglia» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 ed il relativo disciplinare di produzione sono sostituiti con il seguente testo:

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «S. Martino della Battaglia» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno «Tocai Friulano».

Art. 3.

La zona di produzione del vino «S. Martino della Battaglia» comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato e Pozzolengo in provincia di Brescia e di Peschiera in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

partendo da quota 70 in prossimità del km 267 della strada statale n. 11, la linea di delimitazione segue la riva sud del lago di Garda fino a «i Cappuccini», ad ovest di Peschiera del Garda. Procede quindi verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per C. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est di C. Gozzetto fino a giungere all'autostrada della Serenissima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sud-ovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C. Boschetti e C. Rondinelli ove incontra il confine provinciale col quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100.

Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell'Irta, Ballino e fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza de «il Casino»; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est

fino a C. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliacco, Pigna, Moie, C.na Tesc c a nord di Villa Arriga, giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267 della strada statale n. 11.

È inoltre da considerare zona di produzione del vino «S. Martino della Battaglia» il territorio compreso nei confini qui appresso indicati:

partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la strada statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l'abbandona per seguire la strada che andando verso sud passa per Casetta e quindi passa sotto l'autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S. Cipriano. Passa in fianco a S. Cipriano sempre seguendo la strada fino alla carrareccia che va in direzione di C.na Gerardi (quota 206), quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso C.na Gerardi fino ad intersecare la strada che da Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa strada fino in località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodenella. Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto superiore a quota 163. Da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a C. Pulecra. Scende da C. Pulecra per il sentiero fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto M. Nuvolo e arriva a Le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di sopra e da Malocco di sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l'autostrada Serenissima in prossimità dell'ex Convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Lonato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «S. Martino della Battaglia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura collinare e pedecollinare di natura prevalentemente calcareo-argillosa, misti a buona parte di scheletro e similari.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «S. Martino della Battaglia» non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.

La regione Lombardia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio delle province di Brescia e Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «S. Martino della Battaglia» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» può essere utilizzata per designare il tipo liquoroso ottenuto mediante l'aggiunta di alcool al mosto naturale di base proveniente da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12% vol.

Per il tipo liquoroso è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o impiego di mosti che siano stati oggetto di concentrazione. Il vino «S. Martino della Battaglia» liquoroso non può essere immesso al consumo prima di aver subìto un periodo di affinamento di almeno sei mesi dalla data di alcolizzazione.

Art. 6.

Il vino «S. Martino della Battaglia» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo citrino, tendente al dorato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, abbastanza intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, con retrogusto tipicamente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino «S. Martino della Battaglia» liquoroso all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue, talvolta con riflessi verdognoli, sempre brillante;

odore: fruttato, tenue, caratteristico;

sapore: gradevolmente dolce, vellutato, armonico e generoso:

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16% vol.;

zuccheri: non inferiori a 9% in volume;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietata usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «fine», «extra», «scelto», «superiore», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie, sui fiaschi ed altri recipienti contenenti il vino «S. Martino della Battaglia», può figurare l'annata di produzione purché veritiera e documentabile. Tale indicazione è obbligatoria per la designazione del tipo liquoroso. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati.

È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 343

90A4434

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 agosto 1990, n. 294.

Regolamento recante i criteri e le modalità di svolgimento degli esami nelle sessioni speciali riservate ai cittadini extracomunitari e agli apolidi ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, contenente norme in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e di apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto-legge citato, come modificato dalla legge di conversione, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di stabilire con decreto i criteri e le modalità di svolgimento degli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sostenuti dai cittadini extracomunitari ed apolidi suddetti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 3 agosto 1990, n. 191118;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti nel territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 1989, che intendano ottenere l'iscrizione nel registro istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sostenendo gli esami di cui agli articoli 5 e 6 di tale legge, debbono presentare la domanda d'esame alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione territoriale hanno la dimora abituale o, se ottenuta, la residenza anagrafica. Al momento della presentazione della domanda debbono esibire il permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per motivi o di lavoro autonomo o di lavoro subordinato o di studio o di famiglia.

2. Gli esami ai quali sono sottoposti nelle sessioni speciali i soggetti indicati nel precedente comma 1 sono sostenuti sulle materie previste nell'allegato 2 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e con le modalità osservate per gli altri soggetti tenuti ad iscriversi nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, davanti

alla commissione prevista all'art. 14 del decreto ministeriale citato. Le domande rivolte al candidato nel corso dell'esame per l'accertamento della preparazione richiesta non possono essere poste in forma di «quiz». Le risposte fornite dal candidato sia per la parte scritta che per la parte orale dell'esame devono essere valutate anche ai fini della conoscenza della lingua italiana e di un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 agosto 1990

Il Ministro BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1990
Registro n. 19 Industria, foglio n. 385

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 416/1989 è così formulato: «Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio) è il seguente:

«Art. 5 (*Requisiti professionali per il commercio*). — Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per la iscrizione nel registro dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6 (*Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa*). — Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) oppure aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o alla amministrazione, o, se si tratti di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande».

— Si trascrive il testo dell'allegato 2 e dell'art. 14 del D.M. n. 375/1988, recante norme di esecuzione della legge n. 426/1971:

«ALLEGATO 2

MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

(Art. 12 del decreto)

Nozioni di carattere generale su:

Legislazione sul commercio di vendita al pubblico (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orario di vendita; locazione e avviamento commerciale).

Legislazione igienico-sanitaria, sociale, fiscale e penale, relativamente all'attività commerciale di vendita.

Amministrazione e contabilità aziendale. Sistemi e tecniche di vendita.

Organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte.

Nozioni di carattere particolare su:

(Gruppo a)

Alimenti di origine vegetale e animale - acque minerali - bevande alcooliche e analcooliche - prodotti tropicali frutta secca.

Conservazione degli alimenti (salagione; essiccazione; affumicatura; fermentazione; additivi e conservativi; refrigerazione; congelazione; surgelazione; liofilizzazione; sterilizzazione).

Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale); igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni).

Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.

(Gruppo b)

Alimenti di origine animale - composizione, frollatura e cottura delle carni.

Animali da macelleria (anatomia, fisiologia e patologia degli animali; elementi per la valutazione delle varie specie e categorie di animali e delle relative carni) - volatili da cortile e conigli.

Fattori di alterazione delle carni e metodi di conservazione confezione ed imballaggio delle carni.

Tecnica della sezionatura in tagli per il commercio all'ingrosso e al minuto.

Tecnica della lavorazione e preventiva selezione delle carni per la preparazione dei salumi.

Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.

(Gruppo c)

Tutte le materie previste negli altri gruppi.

(Gruppo d)

Merceologia, con riferimento ai seguenti prodotti: fibre tessili vegetali, animali, artificiali e sintetiche; filati (qualità, titolo, confezionamento e imballaggio); tessuti (generalità, qualità, difetti); cuoio e pellami.

(Gruppo f)

Produzione, commercio e caratteristiche tecniche (comprese le norme tecniche di sicurezza per l'impiego) dei prodotti costituenti il gruppo.

(Gruppi e, g, h)

Materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per il commercio nelle categorie di prodotti per le quali è richiesta l'iscrizione».

«Art. 14 *(Commissione d'esame)*. — 1. La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attività come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il funzionario camerale è designato dal segretario generale della camera, il funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso.

2. La commissione d'esame è composta altresì dei seguenti membri:

— un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;

— un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;

— un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;

— un rappresentante dell'intendenza di finanza;

— un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

— un esperto del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2; tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza;

— un esperto della somministrazione di alimenti o bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione negli esercizi della ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo stesso è chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

3. La commissione è integrata con un rappresentante tecnico, del settore veterinario, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo *b)* di cui al precedente art. 12, comma 2.

4. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV l'esperto del commercio è lo stesso che è stato nominato per gli esami relativi al gruppo *c)* di cui al precedente art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli nominati per gli altri gruppi merceologici, qualora essi non siano presenti alle riunioni della commissione.

5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

6. Il segretario della commissione è un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale.

7. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.

8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza.

9. I membri, effettivi o supplenti, non presenti alle riunioni della commissione possono da questa essere sostiuiti immediatamente, per la seduta d'esame interessata, con esperti, su proposta del presidente.

10. La giunta camerale dispone la sostituzione dei membri della commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni per almeno tre volte nel corso dell'anno.

11. Possono essere nominate più commissioni d'esame.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale».

90G0343

DECRETO 6 settembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1989 presentata dalla Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923799 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4453

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 ottobre 1990.

Dichiarazione dell'insussistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e la Repubblica di Liberia ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni della Repubblica di Liberia esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 27 agosto 1990 con la quale l'ambasciata della Repubblica di Liberia ha chiesto che sia negata l'autorizzazione a proseguire l'esecuzione per pignoramento presso terzi iniziata nei suoi confronti dinanzi alla pretura di Roma ad istanza di Batatota Abeysena; ciò ai sensi del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Considerato che, a seguito di accertamenti svolti precedentemente dal Ministero degli affari esteri per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Monrovia, risulta che nella Repubblica di Liberia, secondo una prassi costante, pur con esclusivo riguardo a rapporti posti in essere per diritto privato, non si assoggetta in modo assoluto, fuori da ogni valutazione di opportunità o provvedimento autorizzativo, uno Stato estero alla giurisdizione cognitiva od esecutiva del giudice liberiano se non quando sia intervenuto espresso consenso di detto Stato; che, diversamente, secondo la normativa vigente in Italia, l'esperimento di misure cautelari od esecutive su beni di Stati esteri, a prescindere dal consenso di questi ultimi, che può anche mancare, è possibile quando esso, previa valutazione discrezionale di motivi di convenienza, che tengano anche conto delle ragioni di salvaguardia del diritto del privato istante, sia stato autorizzato dal Ministro di grazia e giusitizia; che, pertanto, stante la incompatibilità dei due sistemi, va ritenuta la insussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Liberia; che, pure a seguito di accertamenti successivamente svolti dal Ministero degli affari esteri, la situazione esistente in Liberia, a causa della guerra civile, è del tutto caotica, per cui si dubita della possibilità di una qualsiasi tutela, in punto di fatto, di beni di Stati esteri; che dunque, anche per questo verso, si deve ritenere la insussistenza della condizione di reciprocità;

Decreta:

Dichiara la insussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Liberia, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, 15 ottobre 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A4492

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 gennaio 1989.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'«Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, relativo al riconoscimento della personalità giuridica dell'«Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, di soppressione del citato Istituto;

Vita la legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante i programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le ultime operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio finale determinato con le risultanze al 21 novembre 1986 e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Visto che per il disposto dell'art. 7 della legge 8 agosto 1977, n. 513, alla copertura del disavanzo di tale gestione — accertato in L. 24.121.287 — si provvede con prelevamenti, da disporsi dal Ministero dei lavori pubblici, a favore dell'ufficio liquidazioni denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.), con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396;

Visto l'intervento finanziario disposto dal Ministero dei lavori pubblici con decreto ministeriale n. 3046 dell'8 febbraio 1988, emesso ai sensi del citato art. 7;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'«Istituto nazionale autonomo della case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio» è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione, determinato con le risultanze al 21 novembre 1986, che presenta una chiusura a pareggio in virtù del richiamato intervento finanziario di L. 24.121.287 disposto a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 111

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER I MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 31 OTTOBRE 1986

Conto patrimoniale

Attività realizzate

B.N.L. saldo			L.	10.719.183
Macchine e mobili			»	700.000
Carosi dep. fitto			»	95.000
U.N.M.S. Padova			»	455
Ricavi di gestione liquidatoria:				
Cassa DD.PP.	L.	1.017.985		
Bankitalia	»	6.739.320		
TOTALE			L.	7.757.305
Sopravvenienze attive:				
Notaio Marini restit.	L.	30.824		
Saldo fornit. gasolio	»	6.384		
Tras. c/c post. alla B.N.L.	»	6.397.735		
Martone Donato - assicuraz.	»	267.045		
Sip rimborso	»	30.000		
TOTALE			L.	6.731.988
Interessi attivi B.N.L.			L.	1.043.771
Deficit al 31 ottobre 1986 ripianato con decreto ministeriale 8 febbraio 1988 dal Ministero dei lavori pubblici			»	24.121.287
TOTALE ATTIVITÀ			L.	51.168.989

Passività estinte

U.M.N.S.			L.	1.149.237
Legali			»	400.000
Fondo indennità licenziamento personale:				
Liquidazioni	L.	11.890.213		
Sopr.za passiva (personale)	»	2.855.928		
TOTALE			L.	14.746.141
Acc.mento imposte future			L.	211.796
Spese di liquidazione (allegato 1)			»	22.968.727
Sopravvenienze passive (allegato 2)			»	11.001.310
Interessi passivi			»	354.028
Interessi legali			»	337.750
TOTALE PASSIVITÀ			L.	51.168.989

Conto economico

Spese e perdite

Deficit alla data delle consegne	L.	27.291.408
Spese di liquidazione (allegato 1)	»	22.968.727

Sopravvenienze passive	L.	11.001.310	
Sopravvenienze passive personale	»	2.855.928	L. 13.857.238
Interessi passivi		L.	354.028
Interessi legali		»	337.750
Insussistenza di attività		»	1.759.834
		TOTALE . . . L.	66.568.985

Rendite e profitti

Ricavi gestione liquidatoria	L.	7.757.305
Interessi attivi (allegato 3)	»	1.043.771

Sopravvenienze attive:

Notaio Marini-restituzione	L.	30.824	
Saldo fornitura gasolio	»	6.384	
Trasf. c/c post. alla B.N.L.	»	6.397.735	
Martone Donato - assicuraz.	»	267.045	
Sip rimborso	»	30.000	
	TOTALE . . .	L.	6.731.988
Insussistenza di passività		»	26.914.634
Deficit al 31 ottobre 1986		»	24.121.287
	TOTALE . . .	L.	66.568.985

90A4418

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto rettorale del 29 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dal senato accademico nella seduta del 16 marzo 1990, per il corso di laurea in ingegneria, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 18 luglio 1990;

Vista la deliberazione di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella succitata seduta, formulata dal senato accademico nell'adunanza del 24 luglio 1990, acquisito il parere conforme della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 104 (ex 93) e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corsi di laurea, indirizzi, durata degli studi

Art. 105. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree in:

1) ingegneria civile;
2) ingegneria dei materiali;
3) ingegneria elettronica.

I predetti corsi di laurea appartengono, rispettivamente, ai settori: civile, industriale, dell'informazione. Essi corrispondono a vaste aree scientifico-culturali e distinti ambiti professionali.

La durata degli studi è di cinque anni. Titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria...» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo di competenze sia di tipo metodologico sia di tecniche progettuali realizzative e di gestione, il corso di laurea in ingegneria civile prevede l'indirizzo di «idraulica». Dell'indirizzo seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

I corsi di laurea e i relativi indirizzi, inseriti a statuto, possono essere attivati in sede di formulazione del manifesto annuale degli studi qualora sia assicurata la copertura di tutti gli insegnamenti necessari.

Un corso di laurea non può essere disattivato prima di un quinquennio dalla sua attivazione, né un indirizzo prima di un triennio.

Annualità, articolazione dei curricula, iscrizione anni di corso, esami di laurea

Art. 106. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestrali) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno. L'anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensive delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Per quanto concerne l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo lo studente dovrà avere ottenuto le attestazioni di frequenza e superati i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate all'uopo nel manifesto annuale degli studi, pari a:

due annualità del primo anno per ottenere l'iscrizione al secondo anno;

cinque annualità per ottenere l'iscrizione al terzo anno;

tutte le annualità del primo e del secondo anno per ottenere l'iscrizione al quarto anno (oltre all'accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera, a scelta dello studente);

quindici annualità per ottenere l'iscrizione al quinto anno,

nel caso di non superamento del suddetto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Il consiglio di facoltà inoltre, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, definisce le eventuali propedeuticità fra esami e fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una stessa annualità integrata e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui al comma settimo del presente articolo, quotandoli di frazioni di annualità.

Art. 107. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo articolo, e superato i relativi esami per un numero di ventotto annualità per tutti i corsi di laurea. Sino alla concorrenza massima di due annualità, gli insegnamenti e gli esami relativi potranno essere sostituiti dai moduli didattici, di cui al comma settimo del precedente articolo, specificatamente indicati nel manifesto annuale degli studi e dalle prove di accertamento relative. Entro il primo triennio di studi lo studente deve inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel manifesto degli studi, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di uno o più elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o più relatori, con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea. I relatori verranno designati dai consigli di corso di laurea.

Annualità obbligatorie - Manifesto degli studi

Art. 108. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, utilizzando anche la possibilità prevista dal settimo comma dell'art. 106, per ciascun corso di laurea ed indirizzo attivo, i piani di studio ufficiali comprendenti la denominazione degli insegnamenti, sia per quanto riguarda le annualità obbligatorie sia per quelle a scelta, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 109. In particolare il consiglio stabilisce i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle elencate nel successivo art. 110, indicandone inoltre la collocazione negli anni di corso e/o nei semestri.

Nella stessa occasione il consiglio fissa la frazione temporale di ciascun corso integrato destinato alle varie discipline che vi concorrono e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui al settimo comma dell'art. 106, nonché l'eventuale propedeuticità tra i corsi ed i relativi esami.

Il manifesto degli studi specificherà inoltre le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli insegnamenti, sulla base di accertamenti compiuti dai rispettivi docenti.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Alcuni insegnamenti complementari potranno essere mutuati da altre facoltà dell'Università di Ferrara.

Art. 109. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria tra le ventotto annualità previste dal comma

primo dell'art. 107 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insiemi di raggruppamenti disciplinari:

ELENCO DELLE ANNUALITÀ OBBLIGATORIE
PER I TRE CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

Corso di laurea in ingegneria civile:

4 annualità	A011	- Algebra e logica matematica
	A012	- Geometria
	A021	- Analisi matematica
	A022	- Calcolo delle probabilità
	A030	- Fisica matematica
	A041	- Analisi numerica e matematica applicata
	P041	- Statistica
1 annualità	B011	- Fisica generale
1 annualità	B011	- Fisica generale
	B030	- Struttura della materia
1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 annualità	C060	- Chimica
1 annualità	H150	- Estimo
	I270	- Ingegneria economico-gestionale
	P012	- Economia politica
1 annualità	H011	- Idraulica
1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
1 annualità	H110	- Disegno
1 annualità	H081	- Architettura tecnica
1 annualità	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1 annualità	I042	- Macchine e sistemi energetici
	I050	- Fisica tecnica
	I070	- Meccanica applicata alle macchine
	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I180	- Macchine ed azionamenti elettrici
1 annualità	H060	- Geotecnica
1 annualità	H072	- Tecnica delle costruzioni
1 annualità	H050	- Topografia e cartografia
2 annualità	H012	- Costruzioni idrauliche e marittime
	H030	- Strade, ferrovie ed aeroporti
1 annualità	H040	- Trasporti
1 annualità	H141	- Analisi e pianificazione urbanistica
	H143	- Tecnica urbanistica
	I240	- Automatica
1 annualità	D012	- Geologia stratigrafica e strutturale
	D022	- Geologia applicata

Per l'indirizzo di idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti annualità:

1 annualità	H020	- Ingegneria sanitaria ambientale
2 annualità	H011	- Idraulica
	H012	- Costruzioni idrauliche e marittime
	H060	- Geotecnica

Corso di laurea in ingegneria dei materiali:

4 annualità	A011	- Algebra e logica matematica
	A012	- Geometria
	A021	- Analisi matematica
	A022	- Calcolo delle probabilità
	A030	- Fisica matematica
	A041	- Analisi numerica e matematica applicata
	P041	- Statistica
1 annualità	B011	- Fisica generale
1 annualità	B011	- Fisica generale
	B030	- Struttura della materia
1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 annualità	C060	- Chimica
1 annualità	H150	- Estimo
	I270	- Ingegneria economico-gestionale
	P012	- Economia politica
1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
	H072	- Tecnica delle costruzioni
1 annualità	I070	- Meccanica applicata alle macchine
	I090	- Disegno industriale
1 annualità	I050	- Fisica tecnica
	I152	- Principi di ingegneria chimica
1 annualità	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I180	- Macchine ed azionamenti elettrici
1 annualità	I042	- Macchine e sistemi energetici
1 annualità	I100	- Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1 annualità	B030	- Struttura della materia
	I151	- Chimica fisica applicata
1 annualità	I130	- Metallurgia
1 annualità	I100	- Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
1 annualità	I060	- Misure meccaniche e termiche
	I080	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1 annualità	I110	- Impianti industriali meccanici
	I130	- Metallurgia
	I153	- Impianti chimici

Corso di laurea in ingegneria elettronica:

4 annualità	A011	- Algebra e logica matematica
	A012	- Geometria
	A021	- Analisi matematica
	A022	- Calcolo delle probabilità
	A030	- Fisica matematica
	A041	- Analisi numerica e matematica applicata
	P041	- Statistica
1 annualità	B011	- Fisica generale
1 annualità	B011	- Fisica generale
	B030	- Struttura della materia
1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 annualità	C060	- Chimica
1 annualità	H150	- Estimo
	I270	- Ingegneria economico-gestionale
	P012	- Economia politica
1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
	I042	- Macchine e sistemi energetici
	I050	- Fisica tecnica
	I070	- Meccanica applicata alle macchine
1 annualità	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
1 annualità	I210	- Elettronica
1 annualità	I230	- Telecomunicazioni
1 annualità	I240	- Automatica
1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 annualità	I210	- Elettronica
1 annualità	I230	- Telecomunicazioni
1 annualità	I220	- Campi elettromagnetici
1 annualità	I200	- Misure elettriche ed elettroniche
	I240	- Automatica
1 annualità	I210	- Elettronica
	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni

Delle rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero di 28, alcune vengono eventualmente fissate dal consiglio di facoltà su proposta del competente consiglio di corso di laurea e le altre vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti orientamenti, nel manifesto annuale degli studi quale piano di studio ufficiale per lo specifico corso di laurea e/o indirizzo, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al settimo comma dell'art. 106.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto nel manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il competente consiglio di corso di laurea valuta la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattici formativi del corso stesso.

Elenco degli insegnamenti attivabili

Art. 110. — Presso la facoltà di ingegneria sono attivabili le seguenti discipline elencate per raggruppamenti, ricavate dalla tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989. Da tale elenco sono tratti sia gli insegnamenti delle annualità elencate all'art. 108 sia gli insegnamenti delle rimanenti annualità necessarie per completare il numero di 28.

ELENCO PER RAGGRUPPAMENTI DELLE DISCIPLINE ATTIVABILI PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

A011) *Algebra e logica matematica:*
1) algebra;
2) algebra ed elementi di geometria.

A012) *Geometria:*
1) geometria;
2) geometria descrittiva;
3) geometria differenziale;
4) geometria e algebra;
5) teoria dei grafi.

A021) *Analisi matematica:*
1) analisi funzionale;
2) analisi matematica;
3) calcolo delle variazioni;
4) metodi matematici per l'ingegneria;
5) teoria delle funzioni;
6) teoria matematica dei controlli.

A022) *Calcolo delle probabilità:*
1) calcolo delle probabilita;
2) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) statistica matematica;
4) teoria dei giochi e delle decisioni;
5) teoria dell'affidabilità.

A030) *Fisica matematica:*
1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) fisica matematica;
3) meccanica analitica;
4) meccanica razionale;
5) meccanica superiore per ingegneri;
6) sistemi dinamici.

A041) *Analisi numerica e matematica applicata:*
1) analisi numerica;
2) calcolo numerico;
3) calcolo numerico e programmazione numerica;
4) metodi numerici per l'ingegneria;
5) matematica applicata.

A042) *Ricerca operativa:*
1) algoritmi di ottimizzazione;
2) applicazioni della ricerca operativa;
3) modelli di sistemi di produzione;
4) modelli di sistemi di servizio;
5) modelli logistici;
6) modelli per il supporto alle decisioni;
7) modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) modelli per la pianificazione territoriale;
9) ottimizzazione;

10) ottimizzazione combinatoria;
11) programmazione matematica;
12) ricerca operativa;
13) simulazione.

B011) *Fisica generale:*

1) fisica (limitatamente a: ingegneria);
2) fisica superiore;
3) metrologia;
4) ottica elettronica;
5) sperimentazione fisica;
6) strumentazione fisica.

B020) *Fisica teorica e metodi matematici della fisica:*

1) istituzioni di meccanica quantistica;
2) meccanica statistica.

B030) *Struttura della materia:*

1) elettronica quantistica;
2) fisica atomica;
3) fisica degli stati condensati;
4) fisica dei laser;
5) fisica dei plasmi;
6) fisica dei semiconduttori;
7) fisica delle basse temperature;
8) fisica delle superfici;
9) fisica dello stato solido;
10) gas ionizzati;
11) ottica;
12) struttura della materia;
13) superconduttività.

C031) *Chimica generale ed inorganica:*

1) chimica nucleare;
2) radiochimica e chimica delle radiazioni;
3) separazioni degli isotopi.

C050) *Chimica organica:*

1) chimica organica.

C060) *Chimica:*

1) applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) chimica (limitatamente a: ingegneria);
3) sperimentazioni di chimica.

C100) *Chimica delle fermentazioni:*

1) biochimica industriale;
2) microbiologia industriale.

D012) *Geologia stratigrafica e strutturale:*

1) geologia;
2) geologia degli idrocarburi;
3) litologia e geologia.

D021) *Geografia fisica - Geomorfologia:*

1) geomorfologia applicata.

D022) *Geologia applicata:*

1) geoingegneria ambientale;
2) geologia applicata;
3) geologia applicata alla difesa del suolo;
4) geologia applicata alla pianificazione territoriale;
5) geologia applicata alle aree sismiche;
6) geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) idrogeologia applicata;
8) materiali naturali da costruzione;
9) rilevamento geologico tecnico.

D042) *Geofisica applicata:*

1) carotaggi geofisici;
2) geofisica applicata;
3) geofisica di produzione;
4) geofisica marina;
5) geofisica mineraria;
6) geofisica nucleare;
7) iprospezioni geofisiche;
8) sismica applicata;
9) sismologia applicata;
10) trattamento dei segnali geofisici.

E031) *Biologia generale ed ecologia:*

1) ecologia applicata all'ingegneria;
2) elementi di ecologia.

F221) *Igiene generale ed applicata:*

1) igiene dell'ambiente e del territorio.

H011) *Idraulica:*

1) dinamica della turbolenza;
2) idraulica;
3) idraulica ambientale;
4) idraulica dei mezzi porosi;
5) idraulica fluviale;
6) idraulica numerica;
7) idrodinamica;
8) idroelasticità;
9) meccanica dei fluidi;
10) misure e controlli idraulici;
11) modellistica idraulica.

H012) *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1) acquedotti e fognature;
2) bonifica e irrigazione;
3) bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni idrauliche;
5) gestione dei sistemi idraulici;
6) gestione delle risorse idriche;
7) idrologia sotterranea;
8) idrologia tecnica;
9) impianti speciali idraulici;
10) infrastrutture idrauliche;
11) protezione idraulica del territorio;
12) sistemazione dei bacini idrografici;
13) tecnica dei lavori idraulici;
14) costruzioni in mare aperto;
15) costruzioni marittime;
16) idraulica marittima e costiera;
17) idrovie;
18) ingegneria portuale;
19) regime e protezione dei litorali.

H020) *Ingegneria sanitaria-ambientale:*

1) dinamica degli inquinanti;
2) fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
3) gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;

4) impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;
5) impianti di trattamento degli effluenti gassosi;
6) impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
7) impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento;
8) impianti di trattamento delle acque di rifiuto;
9) impianti di trattamento sanitario-ambientali;
10) ingegneria sanitaria-ambientale;
11) tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

H030) *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

1) costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
4) impianti e cantieri viari;
5) infrastrutture aeroportuali;
6) infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) infrastrutture ferroviarie;
8) infrastrutture per trasporti speciali;
9) infrastrutture viarie;
10) infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) progetto di strade, ferrovie ed aeroporti;
13) sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
14) tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
15) viabilità rurale.

H040) *Trasporti:*

1) esercizio dei sistemi di trasporto;
2) pianificazione dei trasporti;
3) progettazione dei sistemi di trasporto;
4) sistemi di trazione;
5) sistemi ferroviari;
6) tecnica ed economia dei trasporti;
7) teoria dei sistemi di trasporto;
8) teoria e tecnica della circolazione;
9) terminali e impianti di trasporto;
10) trasporti aerei;
11) trasporti per vie d'acqua;
12) trasporti speciali;
13) trasporti urbani e metropolitani.

H050) *Topografia e cartografia:*

1) cartografia numerica;
2) cartografia tematica;
3) fotogrammetria;
4) fotogrammetria applicata;
5) fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) geodesia;
7) misure geodetiche;
8) telerilevamento;
9) topografia;
10) topografia agraria e forestale;
11) topografia geologica;
12) trattamento delle osservazioni.

H060) *Geotecnica:*

1) consolidamento dei terreni;
2) costruzioni di materiali sciolti;
3) costruzioni in sotterraneo;
4) dinamica delle terre e delle rocce;
5) fondazioni;
6) geotecnica;
7) geotecnica marina;
8) geotecnica nella difesa del territorio;
9) indagini e controlli geotecnici;
10) meccanica delle rocce;
11) meccanica delle terre;
12) opere di sostegno;
13) principi di geotecnica;
14) stabilità dei pendii.

H071) *Scienza delle costruzioni:*

1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) statica;
12) teoria delle strutture.

H072) *Tecnica delle costruzioni:*

1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) strutture speciali;
12) tecnica delle costruzioni.

H081) *Architettura tecnica:*

1) architettura tecnica;
2) architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) edilizia industriale;
4) elementi di architettura tecnica;
5) industrializzazione dell'edilizia;
6) progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) progettazione degli elementi costruttivi;
8) progettazione edile assistita;
9) progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) recupero e conservazione degli edifici.

H082) *Progettazione edilizia:*

1) architettura del legno;
2) architettura delle grandi strutture;
3) architettura e composizione architettonica;
4) architettura e urbanistica tecniche;
5) caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) documentazione architettonica;
7) elementi di progettazione edile;
8) progettazione dei componenti prefabbricati;
9) progettazione integrale;
10) progetti edili;
11) progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

H083) *Produzione edilizia:*

1) cantieri edili;
2) costruzioni edili;
3) ergotecnica edile;
4) gestione del processo edilizio;
5) impianti tecnici dell'edilizia;
6) organizzazione del cantiere;
7) programmazione e costi per l'edilizia;
8) servizi tecnologici negli edifici;
9) tecnica di cantiere e produttività;
10) tecniche della produzione edilizia;
11) tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;
12) tecniche edilizie nei Paesi in via di sviluppo;
13) tecniche per il recupero edilizio;
14) tecnologia degli elementi costruttivi.

H100) *Composizione architettonica:*

1) architettura e composizione architettonica;
2) composizione architettonica.

H110) *Disegno:*

1) applicazioni di geometria descrittiva;
2) disegno;
3) disegno automatico;
4) disegno civile;
5) disegno edile;
6) metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) tecniche della rappresentazione;
9) unificazione e disegno.

H130) *Restauro:*

1) conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
2) consolidamento ed adattamento degli edifici;
3) restauro;
4) restauro tecnico degli edifici;
5) tecnica del restauro;
6) tecnica del restauro urbano.

H141) *Analisi e pianificazione urbanistica:*

1) elementi di pianificazione territoriale;
2) pianificazione territoriale.

H142) *Progettazione urbanistica:*

1) composizione urbanistica;
2) urbanistica

H143) *Tecnica urbanistica:*

1) difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) elementi di tecnica urbanistica;
3) ingegneria del territorio;
4) ingegneria dell'ambiente costruito;
5) innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) modelli matematici per l'urbanistica;
7) pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) tecnica urbanistica;
9) tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) tecniche di gestione del territorio;
11) tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

H150) *Estimo:*

1) economia ed estimo ambientale;
2) economia ed estimo civile;
3) economia ed estimo industriale;
4) estimo;
5) estimo aeronautico;
6) estimo navale.

I030) *Fluidodinamica:*

1) aeroacustica;
2) aerodinamica;
3) aerodinamica degli aeromobili;
4) aerodinamica dei rotori;
5) aerodinamica sperimentale;
6) dinamica dei gas rarefatti;
7) fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
8) fluidodinamica;
9) fluidodinamica ambientale;
10) fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) fluidodinamica numerica;
12) fluidodinamica sperimentale;
13) gasdinamica;
14) principi di aeroelasticità;
15) termofluidodinamica.

I042) *Macchine e sistemi energetici:*

1) combustione e gasdinamica delle macchine;
2) conversione dell'energia;
3) dinamica e controllo delle macchine;
4) energetica applicata;
5) fluidodinamica delle macchine;
6) macchine;
7) macchine marine;
8) macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) modelli delle macchine;
10) motori a combustione interna;
11) motori termici per trazione;
12) oleodinamica e pneumatica;

13) progetto di macchine;
14) sperimentazione sulle macchine;
15) turbomacchine;
16) centrali termiche;
17) collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) diagnostica degli impianti motori;
19) generatori di vapore;
20) gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) impiego industriale dell'energia;
24) interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) macchine e sistemi energetici speciali;
26) modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) sistemi energetici;
28) sistemi propulsivi;
29) tecnologie delle energie rinnovabili.

I050) *Fisica tecnica:*

1) criogenia;
2) energetica;
3) fisica tecnica;
4) gestione dell'energia;
5) impianti termotecnici;
6) misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) modelli per la termotecnica;
8) proprietà termofisiche dei materiali;
9) tecnica del freddo;
10) termocinetica alle alte temperature;
11) termodinamica applicata;
12) termofluidodinamica applicata;
13) termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) termotecnica;
15) trasmissione del calore;
16) acustica applicata;
17) climatologia dell'ambiente costruito;
18) energie rinnovabili per uso termico;
19) fisica tecnica ambientale;
20) gestione dei servizi energetici;
21) gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) illuminotecnica;
23) impianti speciali di climatizzazione;
24) impianti tecnici;
25) misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) modelli per il controllo ambientale;
27) sistemi energetici integrati;
28) tecnica del controllo ambientale;
29) termofisica dell'edificio.

I060) *Misure meccaniche e termiche:*

1) fondamenti della misurazione;
2) metrologia generale meccanica;
3) misure e controlli sui sistemi meccanici;
4) misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) misure e strumentazioni industriali;
6) misure meccaniche, termiche e collaudi;
7) misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;
8) misure termiche e regolazioni;
9) norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;
11) sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;
12) sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

I070) *Meccanica applicata alle macchine:*

1) analisi assistita di sistemi meccanici;
2) automazione a fluido;
3) controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) diagnostica dei sistemi meccanici;
5) elementi di meccanica teorica e applicata;
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica degli azionamenti;
8) meccanica dei robot;
9) meccanica del veicolo;
10) meccanica delle macchine automatiche;
11) meccanica delle vibrazioni;
12) meccatronica;
13) modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) progettazione meccanica funzionale;
15) regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) teoria e tecnica della lubrificazione;
18) tribologia.

I080) *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

1) affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) comportamento meccanico dei materiali;
3) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
4) costruzione di macchine;
5) costruzione di macchine automatiche e robot;
6) costruzione di macchine motrici;
7) costruzioni meccaniche di precisione;
8) elementi costruttivi delle macchine;
9) garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
10) ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
11) principi e metodologie della progettazione meccanica;
12) progettazione assistita di strutture meccaniche;
13) progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
14) progettazione e costruzione di macchine speciali;
15) progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
16) tecnica delle costruzioni meccaniche;
17) analisi sperimentali delle tensioni;
18) collaudo delle costruzioni meccaniche;

19) controlli non distruttivi;
20) controllo di qualità;
21) diagnostica strutturale;
22) meccanica dei materiali;
23) meccanica sperimentale;
24) costruzione di autoveicoli;
25) costruzione di macchine agricole;
26) costruzione di macchine movimento terra;
27) costruzione di materiale ferroviario;
28) costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
29) costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
30) costruzioni automobilistiche;
31) dinamica del veicolo;
32) progettazione degli elementi dell'autotelaio;
33) progetto del trattore agricolo;
34) progetto delle carrozzerie;
35) sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

I090) *Disegno industriale:*

1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) disegno di macchine;
4) disegno tecnico aerospaziale;
5) disegno tecnico industriale;
6) disegno tecnico navale;
7) elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) grafica computazionale tecnica;
10) metodi di comunicazione tecnica;
11) modellazione geometrica delle macchine;
12) normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I100) *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

1) gestione industriale della qualità;
2) macchine utensili;
3) modelli funzionali per l'industria meccanica;
4) plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
5) processi di produzione robotizzati;
6) produzione assistita da calcolatore;
7) programmazione e controllo della produzione meccanica;
8) sistemi integrati di produzione;
9) studi di fabbricazione;
10) tecnica della saldatura e delle giunzioni;
11) tecnologia meccanica;
12) tecnologie dei materiali non convenzionali;
13) tecnologie della produzione aeronautica;
14) tecnologie generali dei materiali;
15) tecnologie speciali.

I110) *Impianti industriali meccanici:*

1) ergotecnica;
2) gestione degli impianti industriali;
3) gestione dei progetti d'impianto;
4) gestione della produzione industriale;
5) impianti di trasporto;
6) impianti industriali;
7) impianti meccanici;
8) impianti speciali;
9) logistica industriale;
10) progettazione degli impianti industriali;
11) servizi generali d'impianto;
12) sicurezza dei sistemi di produzione;
13) sistemi di produzione automatizzati;
14) strumentazione industriale;
15) tecnologie industriali.

I130) *Metallurgia:*

1) chimica metallurgica;
2) elettrometallurgia;
3) fonderia;
4) impianti metallurgici;
5) interazione metallo-ambiente;
6) materiali metallici;
7) metallurgia;
8) metallurgia dei metalli non ferrosi;
9) metallurgia fisica;
10) metallurgia meccanica;
11) metodologie metallurgiche e metallografiche;
12) scienza dei metalli;
13) siderurgia;
14) tecnologia dei materiali metallici;
15) tecnologie metallurgiche.

I140) *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1) analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) chimica applicata;
3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) corrosione e protezione dei materiali;
7) scienza dei materiali;
8) scienza e tecnologia dei materiali;
9) scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) scienza e tecnologia dei vetri;
15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) materiali polimerici;
19) materie plastiche;
20) principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;

23) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) struttura dei materiali macromolecolari;
26) tecnologia dei polimeri.

I151) *Chimica fisica applicata:*

1) chimica delle superfici;
2) chimica fisica applicata;
3) chimica fisica dei materiali elettrici;
4) chimica fisica dei materiali solidi;
5) chimica fisica dei polimeri;
6) chimica fisica dei sistemi dispersi;
7) corrosione e protezione dei materiali metallici;
8) elettrochimica (limitatamente a: Ingegneria);
9) elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
10) processi elettrochimici;
11) teoria della corrosione.

I152) *Principi di ingegneria chimica:*

1) cinetica chimica applicata;
2) elementi introduttivi di ingegneria chimica;
3) fenomeni di trasporto;
4) fluidodinamica dei sistemi multifase;
5) fondamenti dei processi di separazione;
6) meccanica dei fluidi non newtoniani;
7) meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
8) principi di ingegneria biochimica;
9) principi di ingegneria chimica;
10) principi di ingegneria chimica ambientale;
11) proprietà termodinamiche e di trasporto;
12) reattori biochimici;
13) reattori chimici;
14) reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
15) termodinamica dell'ingegneria chimica.

I153) *Impianti chimici:*

1) affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;
2) apparecchiature per il trattamento dei solidi;
3) combustione;
4) impianti biochimici;
5) impianti chimici;
6) impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
7) impianti chimici nucleari;
8) impianti dell'industria di processo;
9) impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) ingegneria chimica ambientale;
11) progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
12) progettazione di reattori chimici;
13) strumentazione e controllo degli impianti chimici;
14) tecnica della sicurezza ambientale;
15) tecnica delle fermentazioni industriali.

I154) *Teoria dello sviluppo dei processi chimici:*

1) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica;
2) analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale;
3) analisi di sicurezza nell'industria di processo;
4) analisi e simulazione dei processi chimici;
5) automazione dei processi chimici;
6) dinamica e controllo dei processi chimici;
7) ottimizzazione dei processi chimici;
8) sperimentazione industriale e impianti pilota;
9) teoria dello sviluppo dei processi chimici.

I155) *Chimica industriale:*

1) catalisi industriale;
2) chimica industriale (limitatamente a: ingegneria);
3) chimica industriale alimentare;
4) chimica industriale organica;
5) fondamenti di chimica industriale;
6) processi biologici industriali;
7) processi di produzione di materiali macromolecolari;
8) processi di separazione;
9) processi di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) processi industriali della chimica fine;
11) processi industriali di ossidazione e di combustione;
12) sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
13) strumentazione industriale chimica;
14) tecnologia del petrolio e petrolchimica;
15) tecnologie chimiche speciali.

I156) *Ingegneria chimica biotecnologica:*

1) analisi e simulazione dei processi biotecnologici;
2) bioconversioni industriali;
3) bioreattori industriali;
4) impianti biotecnologici;
5) principi di ingegneria biochimica;
6) processi biologici industriali;
7) processi biotecnologici ambientali;
8) processi chimici bioinorganici;
9) tecnica delle fermentazioni industriali;
10) tecnologie biochimiche industriali.

I161) *Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime:*

1) arte mineraria;
2) cave e recupero ambientale;
3) costruzione di gallerie;
4) geostatistica mineraria;
5) gestione delle aziende estrattive;
6) impianti minerari;
7) ingegneria degli scavi;
8) opere in sotterraneo;
9) sicurezza e difesa ambientale nell'industria estrattiva;
10) strumentazione e controllo nelle miniere e negli scavi;
11) caratterizzazione tecnologica delle materie prime;
12) comminuzione dei materiali;
13) idrometallurgia;
14) impianti mineralurgici;
15) mineralurgia;
16) recupero delle materie prime secondarie;
17) strumentazione e controllo degli impianti mineralurgici;
18) trattamento dei fluidi;
19) trattamento dei solidi;
20) valorizzazione delle materie prime.

I162) *Idrocarburi e fluidi endogeni:*

1) impianti petroliferi e sicurezza;
2) ingegneria degli acquiferi;
3) ingegneria dei campi geotermici;
4) ingegneria dei giacimenti di idrocarburi;
5) ingegneria della perforazione e della produzione petrolifera in mare;
6) meccanica dei fluidi nel sottosuolo;
7) misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi;
8) produzione e trasporto degli idrocarburi;
9) tecnica dei sondaggi;
10) tecnica della perforazione petrolifera.

I170) *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) circuiti digitali;
2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali
3) circuiti elettronici di potenza;
4) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) elettromeccanica dei sistemi continui;
6) elettrotecnica;
7) magnetofluidodinamica applicata;
8) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) modellistica elettrica dei materiali;
10) plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) principi di ingegneria elettrica;
12) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) progetto automatico dei circuiti;
14) teoria dei circuiti;
15) teoria delle reti elettriche;
16) conversione diretta dell'energia;
17) costruzione di apparecchi elettrici;
18) elettrotermia;
19) ingegneria dei materiali elettrici;
20) materiali per l'ingegneria elettrica;
21) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) tecnica delle alte tensioni;
23) tecnica ed economia dell'energia;
24) tecnologia dei plasmi;
25) tecnologie elettriche;
26) tecnologie elettromeccaniche;
27) tecnologie per la fusione termonucleare.

I180) *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) applicazioni industriali elettriche;
2) azionamenti elettrici;
3) azionamenti elettrici per l'automazione;
4) azionamenti per trazione elettrica;
5) conversione statica dell'energia elettrica;
6) costruzioni elettromeccaniche;
7) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
8) elettronica industriale di potenza;
9) energetica elettrica;
10) macchine elettriche;
11) metodologie di progettazione di macchine elettriche;
12) modellistica dei sistemi elettromeccanici;
13) sensori ed attuatori elettrici;
14) sistemi elettronici di potenza;
15) tecnologie delle macchine elettriche.

I190) *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) affidabilità dei sistemi elettrici;
2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) diagnostica degli impianti elettrici:
4) impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) impianti elettrici;
6) impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) impianti elettrici ad alta tensione;
8) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) sistemi elettrici di bordo;
10) sistemi elettrici industriali;
11) sistemi elettrici per i trasporti;
12) sistemi elettrici per l'energia;
13) sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;
14) tecnica della sicurezza elettrica;
15) tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200) *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) affidabilità e controllo di qualità;
2) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) misure a iperfrequenze;
5) misure di compatibilità elettromagnetica;
6) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) misure elettriche;
8) misure elettroniche;
9) misure in alta tensione;
10) misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) sensori e trasduttori;
15) strumentazione elettronica di misura.

I210) *Elettronica:*

1) affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) architettura dei sistemi integrati;
3) circuiti integrati a microonde;
4) dispositivi elettronici;
5) elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) elettronica applicata;
7) elettronica biomedica;
8) elettronica dei sistemi digitali;
9) elettronica delle microonde;
10) elettronica delle telecomunicazioni;
11) elettronica dello stato solido;
12) elettronica di potenza;

13) elettronica industriale;
14) elettronica quantistica;
15) microelettronica;
16) optoelettronica;
17) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) strumentazione e misure elettroniche;
19) tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) teoria dei circuiti elettronici.

I220) *Campi elettromagnetici:*

1) antenne;
2) applicazioni di potenza delle microonde;
3) campi elettromagnetici;
4) compatibilità elettromagnetica;
5) componenti e circuiti ottici;
6) elaborazione ottica dei segnali;
7) interazione bioelettromagnetica;
8) microonde;
9) misure a microonde;
10) ottica e interazioni;
11) progettazione automatica per l'elettomagnetismo;
12) progetto di circuiti a microonde;
13) propagazione;
14) tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
15) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230) *Telecomunicazioni:*

1) algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) comunicazioni elettriche;
3) comunicazioni ottiche;
4) elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) elaborazione numerica dei segnali;
6) reti di telecomunicazioni;
7) sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) sistemi di commutazione;
9) sistemi di radiocomunicazione;
10) sistemi di telecomunicazione;
11) sistemi di telerilevamento;
12) telematica;
13) teoria dei fenomeni aleatori;
14) teoria dei segnali;
15) teoria dell'informazione e codici;
16) teoria e tecnica radar;
17) teoria e tecniche del riconoscimento;
18) trasmissione numerica.

I240) *Automatica:*

1) analisi dei sistemi;
2) automazione industriale;
3) azionamenti ed elettronica industriale;
4) controlli automatici;
5) controllo dei processi;
6) controllo digitale;
7) elementi di automatica;
8) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) modellistica e identificazione;
13) robotica industriale;
14) sistemi adattativi;
15) sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) strumentazione e misure per l'automazione;
17) tecnologie dei sistemi di controllo;
18) teoria dei sistemi;
19) teoria del controllo.

I250) *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) informatica teorica;
9) ingegneria del software;
10) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) intelligenza artificiale;
12) linguaggi e traduttori;
13) reti di calcolatori;
14) reti logiche;
15) robotica;
16) sistemi di elaborazione;
17) sistemi informativi;
18) sistemi operativi;
19) sistemi per la progettazione automatica;
20) teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

I261) *Bioingegneria elettronica:*

1) automazione e organizzazione sanitaria;
2) bioelettromagnetismo;
3) bioelettronica;
4) bioimmagini;
5) bioingegneria;
6) bioingegneria dei sistemi fisiologici;
7) bioingegneria della riabilitazione e protesi;
8) elaborazione di dati e segnali biomedici;
9) elettronica biomedica;
10) informatica medica;
11) modelli di sistemi biologici;
12) robotica antropomorfa;
13) sistemi intelligenti naturali e artificiali;
14) strumentazione biomedica;
15) tecnologie biomediche.

I262) *Bioingegneria meccanica:*

1) bioingegneria;
2) biomacchine;
3) biomeccanica;
4) biomeccanica della riabilitazione;
5) costruzioni biomeccaniche;
6) fenomeni di trasporto bioligici;
7) fluidodinamica biomedica;
8) impianti ospedalieri;

9) organi artificiali e protesi;
10) robotica biomedica;
11) sistemi di supporto alla vita;
12) strumentazione biomedica;
13) tecnologia dei biomateriali;
14) tecnologie biomediche;
15) termodinamica biomedica.

I283) *Bioingegneria chimica:*

1) bioingegneria;
2) biomateriali;
3) biosintesi in bioingegneria;
4) chimica fisica biomedica;
5) corrosione e degradazione dei biomateriali;
6) fenomeni di trasporto biomedici;
7) ingegneria chimica degli organi artificiali;
8) materiali macromolecolari per la bioingegneria;
9) scienza delle macromolecole per la bioingegneria;
10) termocinetica biomedica.

I270) *Ingegneria economico-gestionale:*

1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia e gestione dei servizi;
4) economia e gestione dell'innovazione;
5) economia ed organizzazione aziendale;
6) gestione aziendale;
7) gestione dell'informazione aziendale;
8) gestione della qualità;
9) marketing industriale;
10) organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) sistemi di analisi finanziaria;
12) sistemi di controllo di gestione;
13) sistemi organizzativi;
14) sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) strategia e sistemi di pianificazione.

N030) *Diritto del lavoro:*

1) diritto del lavoro.

N050) *Diritto amministrativo:*

1) diritto dell'assetto territoriale;
2) diritto e legislazione urbanistica;
3) diritto minerario.

N080) *Diritto internazionale:*

1) diritto internazionale.

N140) *Materie giuridiche (ingegneria, architettura, lettere, scuola superiore arch. bibl.):*

1) disciplina giuridica delle attività tecnico ingegneristiche;
2) istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
4) legislazione sul lavoro e sull'infortunistica;

P011) *Analisi economica*

1) econometria;
2) economia matematica applicata all'ingegneria.

P012) *Economia politica:*

1) economia politica;
2) istituzioni di economia;
3) microeconomia.

P013) *Politica economica:*

1) economia degli investimenti;
2) economia del lavoro;
3) economia dell'impresa;
4) economia delle fonti di energia;
5) economia industriale;
6) economia urbana e territoriale;
7) politica economica.

P021) *Economia aziendale:*

1) analisi dei costi.

P022) *Economia e tecnica delle aziende industriali:*

1) finanza aziendale.

P041) *Statistica:*

1) fondamenti di statistica;
2) statistica e calcolo delle probabilità.

P042) *Statistica economica:*

1) analisi di mercato;
2) statistica aziendale.

Q053) *Sociologia applicata:*

1) sociologia delle organizzazioni complesse;
2) sociologia industriale.

Norme transitorie

Gli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo che lo richiedano, potranno essere ammessi a seguire gli studi secondo il presente nuovo ordinamento ed il manifesto annuale degli studi stabilirà le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Quando la facoltà si sarà adeguata al presente nuovo ordinamento, la sua applicabilità avrà inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso, e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989 e nel relativo allegato (tabella XXIX).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 30 luglio 1990

Il rettore: ROSSI

90A4454

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, relativo alle modificazioni all'ordinamento universitario dei corsi di laurea in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università di Messina;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del 9 aprile 1990 e 10 aprile 1990 convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere del 17 luglio 1990, sotto condizioni di alcune modifiche;

Vista l'ulteriore delibera degli organi accademici del 27 luglio 1990, del 17 e 19 settembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

FACOLTÀ DI FARMACIA

Articolo unico

Gli articoli dal 108 al 113 relativi ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 108. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 109. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 110. — La durata del corso degli studi per la laurea in «farmacia» è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo di tirocinio pratico prelaurea. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività farmaceutiche.

Gli orientamenti previsti sono sette e precisamente: farmaceutico; farmacologico; biochimico-clinico; cosmetologico; dietetico-alimentare; sanitario farmaceutico; tecnico applicativo.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali comuni, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d)*;
13) patologia generale *(e)*;
14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;
21) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;
22) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;
23) igiene (semestrale) *(i)*

(a) Con elementi di statistica ed informatica.

(b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

(c) Per la facoltà di farmacia.

(d) Biochimica generale ed applicata (medica).

(e) Con elementi di terminologia medica.

(f) Farmacognosia.

(g) Farmacologia e farmacoterapia.

(h) Tossicologia.

(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

ORIENTAMENTI

1) *Farmaceutico.*

Complementi di chimica farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica biofarmaceutica;

chimica tossicologica;

fitochimica.

2) *Farmacologico.*

Farmacologia applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chemioterapia;

fitoterapia;

idrologia;

microbiologia industriale farmaceutica.

3) *Biochimico clinico.*

Biochimica applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi biochimiche-cliniche;

biometria e statistica;

monitoraggio farmaci.

4) *Cosmetologico.*

Chimica dei prodotti cosmetici (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

elementi di dermatologia (per la facoltà di farmacia);

fitocosmesi;

idrologia;

tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;

tossicologia dei prodotti cosmetici.

5) *Dietetico-alimentare.*

Fisiologia della nutrizione (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica bromatologica;

chimica dei prodotti dietetici;

igiene degli alimenti;

scienza dell'alimentazione.

6) *Sanitario farmaceutico.*

Farmacologia clinica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a selta dello studente, semestrali:

farmacovigilanza;

microbiologia industriale farmaceutica;

monitoraggio farmaci.

7) *Tecnico-applicativo.*

Chimica biofarmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

organizzazione ed amministrazione dell'azienda farmaceutica;

prodotti cosmetici;

prodotti dietetici.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico ogni consiglio di corso di laurea e la facoltà possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 111. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 112. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facoltà. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Art. 113. — La durata del corso degli studi per la laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche» è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. È previsto un periodo di tirocinio pratico *post-lauream*.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non meno di trenta.

Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività industriali farmaceutiche.

Gli orientamenti previsti sono otto e precisamente: scienza e sviluppo del farmaco; farmaco-terapeutico; tecnologico; igienico-nutrizionale; fitofarmaceutico; analitico farmaceutico; chimico-tecnologico alimentare; chimico applicativo.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti fondamentali comuni, annuali o semestrali, ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

Triennio:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*.

Biennio:

20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
27) chimica farmaceutica applicata;
28) impianti dell'industria farmaceutica.

ORIENTAMENTI

1) *Scienza e sviluppo del farmaco.*

Chimica farmaceutica e tossicologica III (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica biofarmaceutica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei recettori;
chimica organica superiore;
complementi di chimica tossicologica;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
microbiologia industriale farmaceutica;
sintesi speciali organiche.

2) *Farmacoterapeutico.*

Saggi e dosaggi farmacologici (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biometria e statistica;
farmacocinetica;
farmacologia molecolare;
immunofarmacologia.

3) *Tecnologico.*

Tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II (insegnamento fondamentale, annuale).

(a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

(b) Per la facoltà di farmacia.

(c) Biochimica generale ed applicata (medica).

(d) Farmacognosia.

(e) Con elementi di terminologia medica.

(f) Farmacologia e farmacoterapia.

(g) Tossicologia.

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
chimica dei prodotti cosmetici;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
microbiologia industriale farmaceutica;
prodotti dietetici.

4) *Igienico nutrizionale.*

Igiene (insegnamento fondamentale, annuale) *(h)*.
Discipline a scelta dello studente, semestrali:
chimica bromatologica;
fisiologia della nutrizione;
microbiologia applicata;
prodotti dietetici;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

5) *Fitofarmaceutico.*

Botanica farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).
Discipline a scelta dello studente, semestrali:
chimica delle sostanze organiche naturali;
fisiologia vegetale;
fitochimica;
fitoterapia;
saggi e dosaggi farmacognostici.

6) *Analitico farmaceutico.*

Metodologie speciali in analisi farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).
Discipline a scelta dello studente, semestrali:
analisi chimica tossicologica;
analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
analisi dei prodotti cosmetici;
metodologie speciali in analisi farmaceutica;
stereochimica farmaceutica.

7) *Chimico-tecnologico alimentare.*

Chimica e tecnologia dei prodotti dietetici (insegnamento fondamentale, annuale).
Discipline a scelta dello studente, semestrali:
analisi chimica degli alimenti;
chimica bromatologica;
microbiologia applicata;
scienza dell'alimentazione.

8) *Chimico applicativo.*

Chimica organica superiore (insegnamento fondamentale, annuale).
Discipline a scelta dello studente, semestrali:
chimica dei composti eterociclici;
sintesi speciali organiche;
stereochimica.

(h) Con elementi di epidemiologia e medicina preventiva.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico ogni consiglio di corso di laurea e la facoltà possono deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 113-*bis*. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 113-*ter*. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà. Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi avviene dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso un'industria farmaceutica autorizzata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 19 settembre 1990

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A4455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'art. 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988.

Il giorno 23 giugno 1990 è stato approvato, con legge di ratifica n. 181, pubblicata nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1990, l'accordo, effettuato mediante scambio di lettere, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'art. 1 della convenzione del 5 settembre 1963 per il funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese) (Bruxelles, 29 febbraio-5 luglio 1988).

Ai sensi della legge suddetta, l'accordo è entrato in vigore in data 13 luglio 1990.

90A4459

Istituzione di un vice consolato onorario in St. John's (Antigua)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

È istituito un vice consolato di seconda categoria in St. John's (Isola di Antigua), posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santo Domingo e avente la seguente circoscrizione territoriale: le isole di Antigua, Barbuda, Dominica e St. Vincent-Grenadines.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1990
Registro 17 Esteri, foglio n. 111

90A4458

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione italiana tra associazioni produttori ovi-caprini, in Roma

Con decreto ministeriale del 19 luglio 1990 è stata accertata la sussistenza, nell'Unione italiana tra le associazioni produttori ovi-caprini «U.I.A.Pr.Oc.», con sede in Roma, via degli Scialoia n. 6, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e dei regolamenti CEE n. 1360 del 19 giugno 1978 e n. 2083 del 31 luglio 1980.

Alla predetta Unione è stata riconosciuta, a norma dell'art. 7 della medesima legge n. 674/78, la personalità giuridica di diritto privato.

90A4460

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1990, registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 386, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona è stata autorizzata a conseguire il legato disposto in suo favore dal signor Felice Carlotti, con testamento olografo e relativi codicilli pubblicati in data 11 maggio 1985, a rogito notaio Andrea Piovene, repertorio n. 38339/14458.

90A4461

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polveri da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.11584 XV J dell'11 settembre 1990 la polvere da caccia denominata GM3 «U.K.» che la società Sipe Nobel intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11585 XV J del 10 settembre 1990 la polvere da caccia denominata Lowsonic che la società Sipe Nobel intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A4462

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.11590 XV J dell'11 settembre 1990 il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia avviamento turbomotore Orpheus P/N 6485 N.U.C. 1377 - 15 - 051 - 2831» che la società Sipe Nobel intende produrre nel proprio stabilimento di Orbetello, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella prima categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A4463

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Variazione della forma giuridica e della ragione sociale della società «Orgarevi Italia S.r.l. - Società di organizzazione e revisione», in Roma.

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1990 il decreto interministeriale 13 luglio 1983, con il quale la società «Orgarevi Italia S.r.l. - Società di organizzazione e revisione», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica cambiata da S.r.l. in S.a.s. ed alla ragione sociale variata in «Orgarevi Italia S.a.s. di Mauro Papi e C.».

90A4464

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero

Nell'elenco sotto riportato sono indicate confezioni e preparazioni di specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità ha autorizzato modifiche. I prodotti modificati non possono più essere preparati e immessi in commercio. Le scorte degli stessi non possono essere più vendute, con la decorrenza appresso specificata:

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Clenil compositum A - Chiesi Farmaceutici S.p.a.	flac.no multidose con contagocce ml 20 sospensione per aerosolterapia, codice 023440023	10 flac.ni monodose ml 2 sospensione per aerosolterapia, codice 023440050, con variazione di confezione (da 1 flacone multidose da ml 20 a 10 flaconi monodose ml 2)	1-9-1990	2-5-1990
Insulina umana monocomponente Novo - Novo Nordisk A/S - Danimarca, rappresentata da Novo Nordisk Farmaceutici S.r.l.	Actrapid HM 40 UI/ml 1 flac ml 10 UI 400, codice 025807013	1 flacone ml 10 U.I. 400, codice 027559018	30-8-1990	2-5-1990
	Actrapid HM 100 UI/ml Penfill - 5 tubofiale 1,5 ml, codice 025807052	5 tubofiale 1,5 ml, codice 027559020 con variazione composizione (sostituzione dell'insulina umana monocomponente prodotta per semisintesi dell'insulina suina con insulina umana monocomponente da DNA ricombinante) e con denominazione modificata in Actrapid HM 40 UI/ml e Actrapid HM 100 UI/ml Penfill	30-8-1990	
Insulina umana monocomponente Novo - Novo Nordisk A/S Danimarca, rappresentata da Novo Nordisk Farmaceutici S.r.l.	Ultratard HM 40 UI/ml flac ml 10 UI 400, codice 025897102	flac ml 10 UI 400, codice 027562014, con variazione composizione (sostituzione dell'insulina umana monocomponente prodotta per semisintesi dell'insulina suina con insulina umana monocomponente da DNA ricombinante) e con denominazione modificata in Ultratard HM 40 UI/ml	30-8-1990	2-5-1990
Insulina umana monocomponente Novo - Novo Nordisk A/S Danimarca, rappresentata da Novo Nordisk Farmaceutici S.r.l.	Monotard HM 40 UI/ml flac ml 10 UI 400, codice 025807025	flac ml 10 UI 400, codice 027560010, con variazione di composizione (sostituzione dell'insulina umana monocomponente prodotta per semisintesi dell'insulina suina con insulina umana monocomponente da DNA ricombinante) e con denominazione modificata in Monotard HM 40 UI/ml	30-8-1990	2-5-1990
Insulina umana monocomponente Novo - Novo Nordisk A/S Danimarca, rappresentata da Novo Nordisk Farmaceutici S.r.l.	Actraphane HM 40 UI/ml flac ml 10 UI 400, codice 025807126	flac ml 10 UI 400, codice 027563016, con variazione di composizione (sostituzione dell'insulina umana monocomponente prodotta per semisintesi dell'insulina suina con insulina umana monocomponente da DNA ricombinante) e con denominazione modificata in Actraphane HM 40 UI/ml	30-8-1990	2-5-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Insulina umana monocomponente Novo - Novo Nordisk A/S Danimarca, rappresentata da Novo Nordisk Farmaceutici S.r.l.	Protaphane HM 40 UI/ml flac ml 10 UI 400, codice 025807088	flac ml 10 UI 400, codice 027561012 con variazione composizione (sostituzione dell'insulina umana monocomponente prodotta per semisintesi dell'insulina suina con insulina umana monocomponente da DNA ricombinante) e con denominazione modificata in Protaphane HM 40 UI/ml	30-8-1990	2-5-1990
Buflan - Pierrel S.p.a.	30 compresse divisibili mg 300, codice 024587065	30 compresse divisibili mg 300, codice immutato, con variazione eccipienti (eliminazione etilcellulosa, variazione idrossipropilmetilcellulosa, aggiunta talco, titanio biossido, polietilenglicole 6000 e dimeticone 200)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	7-5-1990
Mobilat - Luitpold Werk Germania, rappresentata da Luitpold S.p.a. (ora Luitpold S.p.a.)	pomata g 50, codice 021078011	pomata g 50, codice 021078023, con variazione composizione (eliminazione estratto corteccia surrenale, aggiunta idrocortisone) ed eccipienti	1-1-1991	7-5-1990
Biosol U.V. - Upjohn Ltd Inghilterra, rappresentata da Pitman Moore S.p.a. (ora Upjohn Farmoquimica S.a. Spagna - rappresentata da Pitman Moore S.p.a.)	polvere solubile uso orale 25 buste g 20, reg. n. 24242 flac ml 30 soluzione iniettabile 200 mg/ml, reg. n. 24242/A	polvere solubile uso orale 25 buste g 20, numero registrazione immutato flac ml 100 soluzione iniettabile 200 mg/ml, numero registrazione immutato con variazione confezione (da flac ml 30 a flac ml 100) per la preparazione soluzione iniettabile	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione) 1-10-1990	7-5-1990
Mastadon U.V. - Lugaresi S.r.l. (ora Fatro S.p.a.)	4 flaconi ml 50 soluzione iniettabile, reg. n. 18.353	4 flaconi ml 50 soluzione iniettabile, numero di registrazione immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	7-5-1990
Ede 6 - Teofarma S.r.l.	30 confetti, codice 023499015	30 confetti, codice 023499039, con variazione composizione (eliminazione metoclopramide, bromelina, deidrocolato di sodio, alfa amilasi) assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi assegnazione qualifica farmaco automedicazione)	7-5-1990
Isopuramin - Sthole Farmaceutici S.p.a.	10 fialoidi ml 10 soluzione uso orale, codice 020580092	10 fialoidi ml 10 soluzione uso orale, codice 020580104, con variazione composizione (eliminazione l-triptofano)	16-11-1990	15-5-1990
Tonicum 500 - S.I.T. Specialità igienico terapeutiche S.p.a.	10 flac.ni t. serb. ml 10 soluzione orale, codice 023067010	10 flac.ni t. serb. ml 10 soluzione orale, codice 023067022, con variazione composizione (eliminazione l-triptofano)	16-11-1990	15-5-1990
Amico - S.I.T. Specialità igienico terapeutiche S.p.a.	10 flac.ni t. serb. ml 20 sciroppo, codice 022287015	10 flac.ni t. serb. ml 20 sciroppo, codice 022287027, con variazione composizione (eliminazione l-triptofano)	16-11-1990	15-5-1990
Rekord B12 complex - Sigma Tau S.p.a. - Industrie farmaceutiche riunite	10 flac.ni t. serb. ml 10 soluzione orale, codice 020545012	10 flac.ni t. serb. ml 10 soluzione orale, codice 020545024, con variazione composizione (eliminazione l-triptofano)	16-11-1990	15-5-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Gluta complex - Chemil Farmaceutici S.r.l	10 flac.ni t. serb. ml 10 soluzione orale. codice 023091010	10 flac.ni t. serb. ml 10 soluzione orale, codice 023091022, con variazione composizione (eliminazione l-triptofano)	16-11-1990	15-5-1990
Aminozim - Pierrel S.p.a. . . .	10 flac.ni t. serb. ml 10 soluzione orale, codice 023022015	10 flac.ni t. serb. ml 10 soluzione orale, codice 023022039, con variazione composizione (eliminazione l-triptofano)	16-11-1990	15-5-1990
Vitasprint complex - Poli Industria Chimica S.p.a.	10 flac.ni monodose t. serb. ml 10 soluzione orale, codice 019219043	10 flac.ni monodose t. serb. ml 10 soluzione orale, codice 019219056, con variazione composizione (eliminazione l-triptofano)	16-11-1990	15-5-1990
Lipodel - Lab. Delalande S.p.a..	30 capsule mg 300, codice 025015013	30 capsule mg 300, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	16-5-1990
	50 capsule mg 300, codice 023015025	50 capsule mg 300, codice immutato con variazione eccipienti (variazione gelatina, glicerolo, etile e propile p-idrossibenzoato, PEG; aggiunta metile p-idrossibenzoato ed acqua)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Atiquine U.V. - A.T.I. Azienda Terapeutica Italiana S.p.a.	1 flac t.p. con dosatore automatico g 170 pasta uso orale, reg. n. 26741/B	1 flac t.p. con dosatore automatico g 170 pasta uso orale, n. reg. immutato, con variazione confezionamento (da flac a t.p. a flacone)	Non indicata (trattandosi variazione confezionamento)	16-5-1990
Lactipan - Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a.	30 bustine mg 80 liof, codice 004262034	30 bustine mg 80 liof, codice immutato, con variazione eccipienti (variazione lattosio, agg. sodio cloruro, sodio saccarinato, E 110, aroma banana polvere e aroma albicocca polvere)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	16-5-1990
Arteparon - Luitpold Werk RFT - rapp. da Luitpold S.p.a. (ora Luitpold S.p.a.)	6 fiale ml 1 per uso intramuscolare, codice 025242013	6 fiale ml 1 per uso intramuscolare, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	16-5-1990
Mederantil U.V. - Boehringer Ingelheim France S.a.r.l. Francia, rappresentata da Boehringer Ingelheim S.p.a. (ora Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - RFT - rappresentata da Boehringer Ingelheim S.p.a.	1 flac ml 10, reg. n. 26655	1 flac ml 10, numero registrazione immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento registrazione)	16-5-1990
Ampiplus Simplex - A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.	1 flac.no liof mg 500 + 1 fiala solv ml 1,5, codice 020866063	1 flac.no liof mg 500 + 1 fiala solv ml 2,5, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	16-5-1990
	3 flac.ni liof mg 500 + 3 fiale solv ml 1,5, codice 020866075	3 flac.ni liof mg 500 + 3 fiale solv ml 2,5, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	6 flac.ni liof mg 500 + 6 fiale solv ml 1,5, codice 020866087	6 flac.ni liof mg 500 + 6 fiale solv ml 2,5, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	1 flac.no liof g 1 + 1 fiala solv ml 2, codice 020866099	1 flac.no liof g 1 + 1 fiala solv ml 4, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	3 flac.ni liof g 1 + 3 fiale solv ml 2, codice 020866101	3 flac.ni liof g 1 + 3 fiale solv ml 4, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	6 flac.ni liof g 1 + 6 fiale solv ml 2, codice 020866113	6 flac.ni liof g 1 + 6 fiale solv ml 2, codice immutato con aumento del solvente (da ml 1,5 a ml 2,5 e da ml 2 a ml 4)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Tationil - Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	5 flac liof mg 300 + 5 fiale solv ml 5, codice 026185013	5 flac liof mg 300 + 5 fiale solv ml 3, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	16-5-1990
	10 flac liof mg 300 + 10 fiale solv ml 5, codice 026185025	10 flac liof mg 300 + 10 fiale solv ml 3, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	5 flac liof mg 600 + 5 fiale solv ml 6, codice 026185037	5 flac liof mg 600 + 5 fiale solv ml 4, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	10 flac liof mg 600 + 10 fiale solv ml 6, codice 026185049	10 flac liof mg 600 + 10 fiale solv ml 4, codice immutato con riduzione del solvente (da ml 5 a ml 3 e da ml 6 a ml 4)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Stilla - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	30 ampolline monodose collirio ml 0,3, codice 015001062	20 ampolline monodose collirio ml 0,3, codice 015001074, con variazione confezione (da 30 a 20 ampolline monodose) ed eccepienti (eliminazione blu metilene e sodio cloruro, aggiunta glicerolo, variazione acido borico e sodio borato)	1-1-1991	16-5-1990
Ribex - Prodotti Formenti S.r.l. Industria Chimica e Farmaceutica	24 caramelle mg 15, codice 020875086	24 caramelle mg 15, codice immutato	Non indicata (trattandosi di aggiunta dizione)	16-5-1990
	1 flac.no con contagocce ml 15 di gocce, codice 020875098	1 flac.no con contagocce ml 15 di gocce, codice immutato	Non indicata (trattandosi di aggiunta di dizione)	
	1 flac.no con contagocce ml 25 di gocce, codice 020875100	1 flac.no con contagocce ml 25 di gocce, codice immutato	Non indicata (trattandosi di aggiunta di dizione)	
	1 flac.no ml 160 sciroppo allo 0,3%, codice 020875124	1 flac.no ml 160 sciroppo allo 0,3%, codice immutato	Non indicata (trattandosi di aggiunta di dizione)	
	1 flac.no ml 200 sciroppo allo 0,3%, codice 020875136	1 flac.no ml 200 sciroppo allo 0,3%, codice immutato	Non indicata (trattandosi di aggiunta di dizione)	
		aggiunta della dizione «tosse»		
Ferlactis - Panthox e Burck - Istituto Biochimico Italo-Svizzero S.p.a.	10 flac.ni ml 5 uso orale, codice 001174010	10 flac.ni ml 5 uso orale, codice immutato, con variazione confezionamento (da flaconcini a fialoidi)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	21-5-1990
Forgenac - Laboratorio Chimico-Farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a. (ora Prodotti Formenti S.r.l.)	20 compresse gastroresistenti mg 25, codice 023828015	10 compresse gastroresistenti mg 25, codice 027677018, reg. prodotto a sé stante con la nuova denominazione *Ribex flu* e modifica confezione (da 20 a 10 compresse), assegnazione qualifica farmaco di atomedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco automedicazione)	21-5-1990
Listrocol complex - Farmitalia Carlo Erba S.r.l.	20 confetti, codice 014424028	20 compresse, codice 014424030, con variazione composizione (eliminazione sorbitolo vitamina B12, estratto epatico, nicotinammide, variazione fenolftaleina), eccipienti (eliminazione magnesio ossido e strato esterno zuccherino, aggiunta amido, silice precipitata idrossipropilmetilcellulosa, silicone, E 172 e polietilenglicole) e forma farmaceutica (da confetti a compresse rivestite), assegnazione qualifica farmaco automedicazione	Non indicata (trattandosi di prodotto non in commercio in commercio a seguito di sospensione)	25-1-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Difludol - Edmond Pharma, S.r.l.	30 compresse mg 250, codice 025129014	20 compresse mg 250, codice 025129038 con variazione confezione (da 30 a 20 compresse). Assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione di qualifica farmaco di automedicazione)	28-5-1990
Sofratulle - Roussel Lab. Ltd Ingh. - rappresentata da Roussel Maestretti S.p.a.	10 garze cm 10 × 10 codice 024633012	10 garze cm 10 × 10 codice 024633048	Immediata (trattandosi di assegnazione di qualifica farmaco di automedicazione)	28-5-1990
	10 garze cm 10 × 30 codice 024633024	10 garze cm. 10 × 30 codice 024633051	Immediata (trattandosi di assegnazione di qualifica farmaco di automedicazione)	
	50 garze cm 10 × 10 codice 024633036	50 garze cm 10 × 10 codice 024633063. Assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione di qualifica farmaco di automedicazione)	
Dohyvac Parvoid U.V. - Solvay Animal Health Inc. USA - Rappresentata da Solvay Veterinaria S.p.a.	1 flac 1 ml (1 dose) n. reg. 26734	1 flac 1 ml (1 dose) n. reg. immutato	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione	2-6-1990
	20 flac 1 ml (20 dosi) n. reg. 26734	20 flac 1 ml (20 dosi) n. reg. immutato	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione	
	100 flac 1 ml (100 dosi) n. reg. 26734	100 flac 1 ml (100 dosi) n. reg. immutato con denominazione modificata in Dohyvac Parvoid II	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione	
Exelderm - Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. (ora Schwarz Pharma S.p.a.)	tubo g 30 crema 1%, codice 026144016	tubo g 30 crema 1%, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	2-6-1990
	flac ml 30 lozione 1%, codice 026144028	flac ml 30 lozione 1%, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	
	bar g 50 polvere aspersoria 1%, codice 026144030	bar g 50 polvere aspersoria 1%, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	
Macrodantin - Dott. Formenti S.p.a.	20 capsule mg 100, codice 027321025	20 capsule mg 100, codice immutato con variazione eccipienti (variazione titanio biossido e gelatina, eliminazione E 172 aggiunta E 104)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	2-6-1990
Xanax - Upjohn Compagny USA rappresentata da Upjohn S.p.a.	12 compresse mg 1, codice 025980044	12 compresse mg 1, codice immutato con variazione eccipienti (eliminazione E 127, variazione alluminio ossido idrato)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	2-6-1990
F.I. Brinogeno umano immuno - Immuno AG Oesterreichisches Institut Fuer Haemoderivate Ges MBH Vienna (Austria) rappresentata da Immuno S.p.a.	flac t.p. liof mg 1000 + flac solv ml 50 + set codice 023294010	flac t.p. liof mg 1000 + flac solv ml 50 + set, codice 023294022 modifica del metodo di inattivazione virale mediante trattamento a calore umido. Aggiunta della dizione TIM 3	Immediata (trattandosi di miglioramento del metodo di inattivazione virale)	7-6-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scelte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Ciergin - Rorer S.p.a.	12 bustine granulato, codice 003527013	12 bustine granulato, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	11-6-1990
	Calcium 12 bustine granulare, codice 003527025	Calcium 12 bustine granulare, codice immutato. Con variazione eccipienti (granulato: eliminazione acido tartarico, sodio bicarbonato, saccarina, glucosio, liof d'arancia e aromi naturali di agrumi, agg. saccarosio, acido citrico anidro, aroma d'arancia polvere, aspartame e colore B-carotene soluzione 1% - Calcium granulato: eliminazione acido tartarico, sodio bicarbonato, saccarina, glucosio, liof. d'arancia e aromi naturali di arancia e mandarino, aggiunta di acido citrico anidro, aroma arancia polvere, aspartame e colore B-carotene soluzione 1%, variazione saccarosio)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Cafergot - Sandoz SA Basilea rappresentata da Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a.	6 supposte codice 008701029	5 supposte codice 008701031 con variazione confezione da 6 a 5 supposte	1-1-1991	11-6-1990
Asacol - Compresse - Tillot Lab. - Gran Bretagna - Rappresentata da Giuliani S.p.a. (ora Giuliani S.p.a.)	30 compresse rivestite mg 400, codice 026416014	30 compresse rivestite mg 400, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	1-6-1990
	50 compresse rivestite mg 400, codice 026416026	50 compresse rivestite mg 400, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	
Tissucol Kit Immuno - Immuno AG Oesterreichisches Institut Fuer Haemoderivate Ges MGH - Austria - rappresentata da Immuno S.p.a.	Kit contenenti i flac e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 0,5 di soluzione, codice 025243015	Kit contenenti i flac e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 0,5 di soluzione, codice 025243054	Immediata (trattandosi miglioramento processo termoinattivazione virale)	1-6-1990
	Kit contenenti i flac e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 1 di soluzione, codice 025243027	Kit contenenti i flac e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 1 di soluzione, codice 025243066	Immediata (trattandosi miglioramento processo termoinattivazione virale)	
	Kit contenenti i flac e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 2 di soluzione, codice 025243039	Kit contenenti i flac e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 2 di soluzione, codice 025243078	Immediata (trattandosi miglioramento processo termoinattivazione virale)	
	Kit contenenti i flac e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 5, codice 025243041	Kit contenenti i flac e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 5, codice 025243080 miglioramento del processo di termoinattivazione virale. Aggiunta della dizione Steam Treated	Immediata (trattandosi miglioramento processo termoinattivazione virale)	
Afloxan - Merck Sharp e Dohme Italia S.p.a. (ora Rotta Research lab. S.p.a.)	20 cps mg 150, codice 024166011	20 cps mg 150, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	11-6-1990
	10 supp mg 200, codice 024166047	10 supp mg 200, codice immutato	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Clenil Compositum A. - Chiesi Farmaceutici S.p.a.	flac multidose ml 20 codice 023440023	10 flac monodose ml 2, codice 02344050 proroga di 60 gg dal 1° settembre 1990 per il ritiro delle scorte della confezione codice 023440023 e la prescrivibilità a carico del S.S.N. della confezione codice 023440050	2-11-1990	11-6-1990
Albumina Sclavo - Sclavo S.p.a.	flac ml 50 soluz 25%, codice 022515035	flac ml 50 soluz 25% + set infusionale, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	11-6-1990
	flac ml 50 soluz 20%, codice 022515062	flac ml 50 soluz 20% + set infusionale, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	flac ml 100 soluz 20%, codice 022515074	flac ml 100 soluz 20% + set infusionale, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	flac ml 50 soluz 5%, codice 022515086	flac ml 50 soluz 5% + set infusionale, codice immutato con modifica confezionamento (aggiunta di un set infusionale)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Tussifama - Fama S.r.l. (ora Ciba Geigy S.p.a.)	flac ml 100 sciroppo, codice 025823028	flac ml 100 sciroppo codice immutato con denominazione modificata in Resyl DM	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	18-6-1990
Cromocap - Fidia farmaceutici italiani derivati industriali e affini S.p.a.	30 capsule mg 100, codice 026615017	30 capsule mg 100, codice 026615056	1-1-1991	18-6-1990
	1 flac liof mg 30 + 1 fiala solv, codice 026615043	1 flac liof mg 30 + 1 fiala solv, codice 026615068 con denominazione modificata in Proendotel. Per la preparazione capsule: variazione forma di presentazione da soluzione oleosa in capsula gelatina molle a microgranuli in capsule gelatina dura con correlata variazione eccipienti	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	
Pneumorel - LBF Biopharma - Francia rappresentata da IFB Stroder S.r.l.	flac ml 150 sciroppo, codice 024429019	flac ml 150 sciroppo, codice immutato con variazione confezionamento (da flacone di vetroscuro a flacone di policloruro di vinile)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	18-6-1990
Debizima - Miba prodotti chimici e farmaceutici S.p.a. (ora Salus Researches S.p.a.)	«250» 30 compresse mg 250, codice 022078051	«250» 30 compresse mg 250, codice 022078075	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	18-6-1990
	«500» 30 compresse mg 500, codice 022078063	«500» 30 compresse mg 500, codice 022078087 con denominazione modificata in Immunozima	Non indicata (trattandosi trasferimento di registrazione)	
Maiorad - Merck Sharp e Dohme Italia S.p.a. (ora Rotta Research Laboratorium S.p.a.)	10 compresse mg 100 codice 024575019	10 compresse mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	18-6-1990
	30 compresse mg 100, codice 024575021	30 compresse mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	6 fiale mg 50 ml 3, codice 024575033	6 fiale mg 50 ml 3, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	6 supposte mg 200, codice 024575045	6 supposte mg 200, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Marzine - Wellcome Italia S.p.a.	10 compresse mg 50, codice 014554012	8 compresse mg 50, codice 014554036, modifica di confezione assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	18-6-1990
Betaina Manzoni - Lab. G. Manzoni e C. S.r.l.	flacone granulare g 130, codice 011733019	flacone granulare g 130, codice 011733033	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	18-6-1990
	12 flaconi ml 10 uso orale, codice 011733021	12 flaconi ml 10 uso orale, codice 011733045 assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione farmaco di automedicazione)	
Tutte le specialità per uso umano e per uso veterinario registrate a nome della Boehringer Ingelheim S.p.a., sono ora registrate, a seguito di modifica di ragione sociale, a nome della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.				23-6-1990
Lonarid - Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	20 compresse, codice 020204057	20 compresse, codice 020204095	1-1-1991	25-6-1990
	6 supposte AD, codice 020204069	6 supposte AD, codice 020204107	1-1-1991	
	6 supposte bambini, codice 020204071	6 supposte bambini, codice 020204119	1-1-1991	
	6 supposte lattanti, codice 020204083	6 supposte lattanti, codice 020204121 con variazione composizione (eliminazione caffeina) ed eccipienti (per le compresse variazione cellulosa cristallina, carbossimetilcellulosa sodica e silice precipitata e per le supposte: variazione trigliceridi acidi grassi)		
Sciroppo dott. Fenoglio - A.F.O.M. S.r.l.	flac sciroppo g 200, codice 006663013	flac sciroppo g 200, codice 006663037	1-1-1991	25-6-1990
	flacone sciroppo g 600, codice 006663025	flacone sciroppo g 600, codice 006663049 con variazione composizione (eliminazione magnesio solfato anidro) ed eccipienti (eliminazione alcoolato arancia, sciroppo genziana, aggiunta genziana estratto fluido, arancio amaro, scorza estratto fluido..saccarosio, sodio benzoato, metile propile ed etile p-idrossibenzoato)	1-1-1991	
Istovenotrop - Roussel Maestretti S.p.a.	pomata g 20, codice 020435018	pomata g 20, codice 020435032 assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione di qualifica farmaco di automedicazione)	25-6-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Mucofrin - Schering Pough S.p.a. (Ora Doppel Farmaceutici S.r.l.)	20 capsule mg 100, codice 025533011	20 capsule mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	25-6-1990
	20 capsule mg 200, codice 025533022	20 capsule mg 200, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	flac ml 25 gocce, codice 025533035	flac ml 25 gocce, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	flac ml 40 gocce, codice 025533047	flac ml 40 gocce, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	flac ml 200 sciroppo, codice 025533050	flac ml 200 sciroppo, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	24 bustine mg 200 granulare, codice 025533074	24 bustine mg 200 granulare, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	60 bustine mg 300 granulare, codice 025555086	60 bustine mg 300 granulare, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	10 supposte mg 200, codice 025533098	10 supposte mg 200, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	10 supposte mg 100 bambino, codice 025533100	10 supposte mg 100 bambino, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	10 supposte mg 20 lattante, codice 025533112	10 supposte mg 20 lattante, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	10 fiale ml 4 mg 60, codice 025533124	10 fiale ml 4 mg 60, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	10 fiale ml 2 mg 30 bambino, codice 025533136	10 fiale ml 2 mg 30 bambino, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	10 fiale ml 3 aerosol, codice 025533148	10 fiale ml 3 aerosol, codice immutato con variazione eccipienti (aggiunta sodio benzoato ed acido benzoico) per la preparazione fiale ml 4 mg 60 e fiale ml 2 mg 30	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Fosfocrisolo - Scwarz Farma S.p.a.	10 fiale ml 1 g 0,01 im, codice 009333016	10 fiale ml 1 g 0,01 im, codice 009333042	1-1-1991	25-6-1990
	5 fiale ml 1 g 0,05 im, codice 009333028	5 fiale ml 1 g 0,05 im, codice 009333055	1-1-1991	
	5 fiale ml 1 g 0,01 im, codice 009333030	5 fiale ml 1 g 0,01 im, codice 009333067 con variazione composizione ed eccipienti (eliminazione p-dimetilaminofenilfosfinito acido di sodio, indicazione del tio solfato di sodio tra gli eccipienti anziché tra i principi attivi, aggiunta dell'acool benzilico)	1-1-1991	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Amaro medicinale Giuliani - Giuliani S.p.a.	4 flac.ni g 20 sciroppo, codice 002427159	1 flac g 100 sciroppo, codice 002427274 con variazione confezione da 4 flac.ni g 20 a flac g 100	1-1-1991	25-6-1990
Tutte le specialità medicinali registrate a nome della Farmaceutici Aterni Fater S.p.a. sono ora registrate a seguito di modifica di ragione sociale a nome della Fater S.a.s. di I Angelini				25-6-1990
Trasferimento di registrazione da Wellcome Foundation Ltd Londra (Gran Bretagna) a Coopers Animal Health Ltd - Herts (Gran Bretagna) e di rappresentanza da Fatro S.p.a. a Pitman Moore S.p.a.				25-6-1990
Gletvax K 88 U.V.	flac ml 20 (10 dosi), reg. n. 24637	flac ml 20 (10 dosi), n. di reg. immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Epivax L U.V.	2 flac unidosi ml 1, reg. n. 24801	2 flac unidosi ml 1, n. di reg. immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	10 flac.ni unidosi ml 1, reg. n. 24801	10 flac unidosi ml 1, n. di reg. immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	25 flac unidosi ml 1, reg. n. 24801	25 flac unidosi ml 1, n. di reg. immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Alredase - Wyeth S.p.a.	28 capsule mg 200, codice 027189024	28 capsule mg 200, codice immutato, con variazione eccipienti (variazione E 127 ed E 171 sostituzione di E 110 con E 104)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	5-7-1990
Redoxon - prodotti Roche S.p.a.	10 compresse eff. g 1, codice 005064148	10 compresse eff. g 1, codice immutato, con variazioni eccipienti (aggiunta ac. citrico anidro, E 160, aspartame, sodio cloruro, aroma arancia, olio di silicone, polietilenglicole 6000, sorbitolo e mannitolo, eliminazione acido tartarico, aroma mirtillo, saccarina, E 127, saccarosio) con aggiunta dizione «senza zucchero»	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	5-7-1990
Zentel - Lab. Smith Kline e French S.A. Parigi - Francia - rappresentata da Smith Kline e French S.p.a.	1 flac sospensione al 4% ml 30, codice 027096027	1 flac sospensione al 4% ml 30, codice immutato	Non indicata (trattandosi di variazione di confezionamento)	5-7-1990
Inderal - ICI Italia S.p.a. (ora Imperial Chemical Industries PLC ICI Pharmaceuticals - Inghilterra rappresentata da ICI Italia S.p.a.)	«graduale» 28 capsule mg 160, codice 020854067	«graduale» 28 capsule mg 160, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	5-7-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Cronauzan - Lab. Sargent Merignac - Bordeaux - Francia - rappresentata da Chinoin S.p.a	30 capsule mg 15, codice 026255012	30 capsule mg 15, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	5-7-1990
Acintor - Scharper S.p.a. per l'Industria Farmaceutica (ora Camillo Corvi S.p.a.)	8 confezioni mg 1, codice 026049015	8 confezioni mg 1, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	5-7-1990
	16 confezioni mg 1, codice 026049027	16 confezioni mg 1, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Boniderma - Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e C. S.a.s. (ora Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.)	g. 20 pomata, codice 022105011	g 20 pomata, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	5-7-1990
	g. 30 pomata, codice 022105023	g. 30 pomata, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Clenasma - Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.a.	soluzione per aerosol flac erogatore g 12 (200 inalazioni), codice 025100049	soluzione per aerosol flac erogatore ml 28 (200 inalazioni), codice 025100064 con variazione composizione (variazione di clenbutanolo da mg 6,56 a mg 7,15/100 ml) eccipienti (sostituzione alcool, metile e propile p-idrossibenzoato con sorbitolo e benzalconio cloruro, variazione acqua depurata) e confezione (da flac g 12 a flac ml 28)	1-1-1991	5-7-1990
Vicks Sinex spray nasale - Richardson Gmbh Gross Gerau (RFT) rappresentata da Vicks International S.p.a.	1 flac ml 15, codice 023198017	1 flac ml 15, codice immutato con variazione eccipienti (riduzione cloruro di benzalconio, aggiunta di etilendiaminotetracetico sale disodico e gluconato di clorexidina)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-8-1990
Amplirex - U.V. Farmaceutici Gellini S.p.a.	iniettabile sospensione oleosa al 20% flac t.p. ml 20, reg. n. 23138	iniettabile sospensione oleosa al 20% flac t.p. ml 20, n. di reg. immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-8-1990
	iniettabile sospensione oleosa al 20% flac t.p. ml 50, reg. n. 23138	iniettabile sospensione oleosa al 20% flac t.p. ml 50, n. di reg. immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	iniettabile sospensione oleosa al 20% flac t.p. ml 250, reg. n. 23138	iniettabile sospensione oleosa al 20% flac t.p. ml 250, n. di reg. immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	iniettabile sospensione oleosa al 10% flac t.p. ml 100, reg. n. 23138/1	iniettabile sospensione oleosa al 10% flac t.p. ml 100, n. di reg. immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	iniettabile sospensione oleosa al 10% flac t.p. ml 500, reg. n. 23138/1	iniettabile sospensione oleosa al 10% flac t.p. ml 500, n. di reg. immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Porosten - Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.	30 compresse mg 200, codice 027494018	30 compresse mg 200, codice 027494020, con denominazione modificata in Iprosten	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	3-8-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Sali di Montecatini - Terme di Montecatini S.p.a.	tamerici iodati flac g 150, codice 008552010	iodati 20 bustine g 2,5, codice 008552034	1-4-1991	3-8-1990
	tamerici purgativi flac g 130, codice 008552022	tamerici purgativi 20 bustine g 2,5, codice 008552046	1-4-1991	
		con variazione confezione e confezionamento (da flac g 150 a 20 bustine g 2,5 e da flac g 130 a 20 bustine g 2,5).		
		Modifica dizione da «tamerici iodati» a «iodati»		
Aminophilline - Pietro Isnardi e C. S.p.a.	6 fiale iniettabili mg 480 ml 2, codice 000846028	6 fiale iniettabili mg 480 ml 2, codice 000846042, con variazione eccipienti (aumento del solvente)	1-4-1991	3-8-1990
Miokacin - Hammer Pharma S.p.a. (ora F.I.R.M. S.p.a.)	12 compresse mg 600, codice 025318027	12 compresse mg 600, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	3-8-1990
	12 buste monodose granulare mg. 300, codice 025318039	12 buste monodose granulare mg 300, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	12 buste monodose granulare mg 600, codice 025318041	12 buste monodose granulare mg 600, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	flac g 30 granulare + 6 g antibiotico per sciroppo estemp + misurino ml 3,5 solvente, codice 025318054	flac g 30 granulare + 6 g antibiotico per sciroppo estemp + misurino ml 3,5 solvente, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Trasferimento di registrazione da Farmitalia Carlo Erba S.r.l. a Rhone Poulenc Pharma Italia S.p.a.				3-8-1990
Orudis	30 capsule mg 50, codice 023183027	30 capsule mg 50, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	3-8-1990
	10 supposte mg 100, codice 023183041	10 supposte mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	30 g crema 1%, codice 023183054	30 g crema 1%, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	30 g crema al 2,5%, codice 023183104	30 g crema al 2,5%, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	im 6 f mg 100 + 6 f ml 2,5, codice 023183092	im 6 f mg 100 + 6 f ml 2,5, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	retard 30 capsule mg 150, codice 023183128	retard 30 capsule mg 150, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	iv 6 f mg 100 + 6 f ml 5, codice 023183078	iv 6 f mg 100 + 6 f ml 5, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Rovamicina	12 cpr U.I. 3000000, codice 012322020	12 cpr U.I. 3.000.000, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Largactil	20 cpr mg 100, codice 007899038	20 cpr mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	3-8-1990
	25 cpr mg 25, codice 007899026	25 cpr mg 25, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	flac gocce orali ml 10 al 4%, codice 007899040	flac gocce orale ml 10 al 4%, coedice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	5 f ml 2 mg 50 i.m., codice 007899014	5 f ml 2 mg 50 i.m., codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Neuleptil	30 compresse mg 10, codice 020739025	30 compresse mg 10, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	flac gocce orali ml 10 al 2%, codice 020739037	flac gocce orale ml 10 al 2%, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Nozinan	20 compresse mg 25, codice 015228012	20 compresse mg 25, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	20 compresse mg 100, codice 015228024	20 compresse mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Stemetil	20 compresse mg 5, codice 014284018	20 compresse mg 5, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	5 supposte mg 10, codice 014284020	5 supposte mg 10, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	5 fiale ml 2 mg 10 IM, codice 014284032	5 fiale ml 2 mg 10 IM, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Surmontil	20 compresse mg 100, codice 020118028	20 compresse mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	50 compresse mg 25, codice 020118016	50 compresse mg 25, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	flac gocce orali ml 20, codice 020118030	flac gocce orali ml 20, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Contrathion	flac mg 200 liof + f solvente, codice 021091018	flac mg 200 liof + f solvente, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
Gardenale	20 compresse mg 100, codice 004556015	20 compresse mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	30 compresse mg 50, codice 004556027	30 compresse mg 50, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	
	im 6 f ml 1 mg 100, codice 004556039	im 6 f ml 1 mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Fluimucil - Zambon Group S.p.a.	5 fiale mg 300 ml 3 im e cv, codice 020582019	«fiale» 5 fiale mg 300 ml 3 im e ev, codice immutato	Non indicata (trattandosi di aggiunta dizione)	3-8-1990
	6 fiale mg 300 ml 3 im e ev, codice 020582021	«fiale» 6 fiale mg 300 ml 3 im e ev, codice immutato	Non indicata (trattandosi di aggiunta dizione)	
	10 fiale mg 300 ml 3 im e cv, codice 020582033	«fiale» 10 fiale mg 300 ml 3 im e ev, codice immutato	Non indicata (trattandosi di aggiunta dizione)	
	orale 30 bustine mg 100, codice 020582060	«100» 30 bustine uso orale mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di modifica dizione)	
	mese 60 bustine mg 200, codice 020582072	60 bustine uso orale mg 200, codice immutato	Non indicata (trattandosi di aggiunta dizione)	
		aggiunta dizione «fiale» a preparazione fiale mg 300 ml 3 eliminazione dizione mese a preparazione bustine mg 200 mod. dizione da «orale» a «100» per preparazione bustine mg 100 ed eliminazione dizione «mese» per preparazione bustine mg 200		
Praxenol - Biotekfarma BKF S.r.l. (ora Istituto chemioterapico di Lodi S.p.a.)	30 compresse tipo «340», codice 025082013	30 compresse tipo «340», codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	3-8-1990
	10 supposte adulti, codice 025082025	10 supposte adulti, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	10 supposte bambini, codice 025082037	10 supposte bambini, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	30 compresse tipo «500», codice 025082043	30 compresse tipo «500», codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
		con variazione eccipienti per le supposte adulti, le compresse tipo 340 e le compresse tipo 500		
Duvaxyn IE-T-U.V. - Duphar B.V. Olanda rappresentata da Solvay veterinaria S.p.a.	10 flac ml 1 (10 dosi) registro n. 26310	10 flac ml 1 (10 dosi) numero registro immutato	1-4-1991	3-8-1990
	20 flac ml 1 (20 dosi) registro n. 26310	20 flac ml 1 (20 dosi) numero registro immutato	1-4-1991	
Vaccino polivalente contro la clostridiosi degli animali U.V. - Istituto zoo profilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche	1 flac ml 20, registro n. 23970	1 flac ml 20, numero registro immutato	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	3-8-1990
	1 flac ml 50, registro n. 23970	1 flac ml 50, numero di registro immutato	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	
	1 flac ml 100, registro n. 23970	1 flac ml 100 numero di registro immutato	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	
		con denominazione modificata in Getowax		
Farnic - Farge S.r.l. (ora Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.)	30 confetti mg 20, codice 026636011	30 confetti mg 20, codice 026636047	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione e modifica di denominazione)	27-8-1990
	50 confetti mg 20, codice 026636023	50 confetti mg 20, codice 026636050	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione e modifica di denominazione)	
	«retard» 30 cps mg 40, codice 026636035	«retard» 30 cps mg 40, codice 026636062	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione e modifica di denominazione)	
		con denominazione modificata in Nicapress		

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Pi-Coli U.V.- Istituto delle vitamine S.p.a.	busta g 1 polvere registro n. 26476	busta g 1 polvere numero registro immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	27-8-1990
	busta g 10 polvere registro n. 26476	busta g 10 polvere numero registro immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicato in etichetta	
	busta g 100 polvere registro n. 26476	busta g 100 polvere numero registro immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Intron A - Schering Co USA rappresentata da Schering Plough S.p.a.	«5» flac 5 milioni UI + F 1 ml, codice 026393013	«5» flac 5 milioni UI + F 1 ml, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	27-8-1990
	«1» flac 1 milione UI + F 1 ml, codice 026393025	«1» flac 1 milione UI + F 1 ml, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	«3» flac 3 milioni UI + F 1 ml, codice 026393037	«3» flac 3 milioni UI + F 1 ml, codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	«10» flac 10 milioni UI + F 1 ml, codice 026393047	«10» flac 10 milioni UI + F 1 ml, codice immutato con variazione eccipienti (aggiunta alcool benzilico)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Monotrean - Luitpold S.p.a.	30 confetti, codice 005175017	30 confetti, codice immutato con variazione eccipienti (variazione saccarosio, talco, amido di frumento, calcio carbonato, titanio biossido, gelatina, sost di polietilenglicole 2500 con polietilenglicole 3000, aggiunta gomma arabica, glicerina, sciroppo di amido idrolizzato)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	27-8-1990
Optrex - Lirca Synthelabo S.r.l. (ora Optrex Ltd Inghilterra, rappresentata da Boots Italia S.p.a.)	bagno oculare tipo forte flacone ml 150, codice 006451013	bagno oculare flacone ml 110, codice 006451049	1-4-1991	27-8-1990
	gocce oculari flacone ml 10, codice 006451025	gocce oculari flacone ml 10, codice 006451064 variazione composizione ed eccipienti (variazione acido borico, sodio borato ed acqua distillata di Hamamelis virginiana, aggiunta cloruro benzalconio ed eliminazione di tutti gli altri eccipienti ferma restando la presenza di acqua purificata) e per la preparazione bagno oculare anche eliminazione dizione «tipo forte»	1-4-1991	
Tutte le specialità medicinali già registrate a nome della ditta Roussel Maestretti S.p.a. e della ditta Scharper S.p.a. sono ora registrate, a seguito di fusione per incorporazione, a nome della ditta Roussel Pharma Maestretti Scharper S.p.a., detta brevemente Roussel Pharma S.p.a.				27-8-1990
Profenil - Lampugnani farmaceutici S.p.a. (ora D.R. Drug Research S r l.)	30 capsule mg 100, codice 024994016	30 capsule mg 100, codice immutato	Non indicata (trattandosi di trasferimento di registrazione)	27-8-1990

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Sol-Jod - Farmaceutici Ecobi S.a.s.	flac g 30 colluttorio, codice 005537016	flac g 30 colluttorio, codice 005537028 assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	27-8-1990
Benadryl - Parke Davis S.p.a.	elisir flac g 115, codice 003588011	elisir flac g 115, codice 003588086	Non indicata (trattandosi di prodotto non in commercio a seguito di sospensione)	27-8-1990
	crema g 30, codice 003588023	crema g 30, codice 003588098	Non indicata (trattandosi di prodotto non in commercio a seguito di sospensione)	
	25 capsule mg 25, codice 003588050	25 capsule mg 25, codice 003588100 assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Non indicata (trattandosi di prodotto non in commercio a seguito di sospensione)	
Benadryl Complex - Parke Davis S.p.a.	flac. sciroppo ml 115, codice 023379011	flac sciroppo ml 115, codice 023379023 con variazione composizione (sostituzione efedrina cloridrato con pseudoefedrina cloridrato) ed eccipienti (eliminazione sodio bicarbonato, aggiunta sodio benzoato, variazione quantitativa di tutti gli altri eccipienti ad eccezione di mentolo e cloruro di ammonio) assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Non indicata (trattandosi di prodotto non in commercio a seguito di sospensione)	27-8-1990
Panadol - Maggioni Winthrop S.p.a.	10 compresse, codice 024931014	10 compresse, codice 024931040	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	27-8-1990
	30 compresse, codice 024931026	30 compresse, codice 024931053 assegnazione qualifica farmaco di automedicazione	Immediata (trattandosi di assegnazione qualifica farmaco di automedicazione)	
Panadol - Maggioni Winthrop S.p.a.	10 supposte mg 500, codice 024931038	10 supposte mg 500, codice 027856018 reg. prodotto a sé stante con la nuova denominazione Winadol	Non indicata (trattandosi di modifica di denominazione)	27-8-1990
Deltavagin - Farma Biagini S.p.a.	6 candelette vaginali, codice 016761025	6 candelette vaginali, codice 016761037 con variazione composizione (eliminazione sulfametossi-piridazina)	1-4-1991	17-8-1990
Kemadrin - Wellcome Itàlia S.p.a.	25 compresse mg 5, codice 007758016	25 compresse mg 5, codice immutato con variazione eccipienti (variazione lattosio, aggiunta pavidone e glicollato di amido e sodio, eliminazione gomma arabica ed amido di mais)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	27-8-1990
Ansimar - Istituto Biologico Chemioterapico ABC S.p.a.	20 bustine mg 200 uso orale, codice 025474038	20 bustine mg 200 uso orale, codice immutato limitazione all'uso pediatrico	Non indicata (trattandosi di limitazione uso pediatrico)	27-8-1990

Si fa presente inoltre che per i sottoindicati prodotti, nelle confezioni appresso specificate, con decreto ministeriale accanto ad ognuno indicato, è stata autorizzata l'estensione dell'impiego all'ambiente extraospedaliero:

Tenacid - Sigma Tau S.p.a. - Industrie farmaceutiche riunite:
flac mg 500/mg 500 + 1 f solv ml 2 uso i.m. - codice 026639043 - decreto ministeriale 2 agosto 1990;

Tienam - Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.:
flac mg 500/mg 500 + 1 f solv ml 2 - uso im - codice 025887047 - decreto ministeriale 2 agosto 1990;

Imipem - Neopharmed S.p.a.:
flac mg 500/mg 500 + 1 f solv ml 2 - uso im - codice 026462046 - decreto ministeriale 2 agosto 1990;

La decorrenza del divieto di vendita delle scorte della specialità medicinale Senodin AN - Squibb S.p.a. (flac ml 200 sciroppo - codice 008143012) stabilita al 1° luglio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1990) con decreto ministeriale 10 febbraio 1990 è stata procrastinata al 1° ottobre 1990.

90A4445

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Camera dei deputati 9 ottobre 1990 concernente: «Piano di ripartizione del contributo dei partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, svoltesi il 6 e 7 maggio 1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 12 ottobre 1990).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, concernente il piano di ripartizione del contributo, sono apportate le seguenti correzioni alle pagine sottoindicate:

alla pag. 19, nella tabella relativa alla ripartizione del contributo assegnato alla regione Emilia-Romagna, in corrispondenza del partito Caccia-pesca-ambiente, nella colonna riportante i voti validi ottenuti, dove è scritto: «*20.450*», si legga «*20.540*»;

alla pag. 20, nella tabella relativa alla ripartizione del contributo assegnato alla regione Marche, in corrispondenza del partito Movimento sociale italiano, nella colonna riportante il totale, dove è scritto: «*46.780.113*», si legga: «*46.780.118*»;

alla pag. 21, nella tabella relativa alla ripartizione del contributo assegnato alla regione Abruzzo, nella colonna riportante i partiti politici, dove è scritto: «*Antiproibizionisti* sulla droga», si legga: «*Antiproibizionismo* sulla droga».

90A4490

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 4 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000